

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

249° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	144
5 ^a - Bilancio	»	146
7 ^a - Istruzione	»	147
10 ^a - Industria	»	167
12 ^a - Igiene e sanità	»	169

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	173
3 ^a - <i>Affari esteri - Pareri</i>	»	174
4 ^a - <i>Difesa - Pareri</i>	»	175
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	»	176

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

66^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro Cavazzuti e Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R77^a, 0008^o)

Il Presidente COVIELLO comunica che l'esame del disegno di legge n. 2793-B dovrebbe concludersi nella giornata odierna, essendo già calendarizzato per l'Assemblea per lunedì 22 dicembre: conseguentemente propone che la seduta antimeridiana sia dedicata allo svolgimento delle relazioni ed alla discussione generale, mentre quella pomeridiana e l'eventuale seduta in notturna all'esame degli eventuali emendamenti. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli stessi alle ore 13.

Dopo gli interventi dei senatori MORO e VEGAS, la Commissione conviene sull'ulteriore proposta del Presidente Coviello di concludere la seduta antimeridiana alle ore 12 e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MARINI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati per quanto riguarda le disposizioni in materia di entrata, rilevando che in generale tali modificazioni non hanno comportato alcuna

innovazione sostanziale dell'impianto del disegno di legge. Vanno sottolineate, peraltro, alcune modifiche di carattere migliorativo quali, ad esempio, quelle che hanno precisato la portata degli interventi agevolativi in materia di ristrutturazione degli immobili; la Camera dei deputati ha opportunamente precisato che vanno ricompresi nel novero degli interventi agevolati anche gli adeguamenti sismici delle parti strutturali degli immobili, ovvero gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici alle disposizioni di legge.

Il relatore illustra quindi l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, finalizzato a prevedere il trasferimento di alloggi pubblici di proprietà dello Stato ai Comuni, laddove gli enti locali ne ravvisino l'opportunità anche finanziaria. Per quanto riguarda le misure agevolative, la Camera dei deputati ha previsto opportunamente il sostegno all'acquisto di strumentazioni informatiche da parte delle scuole, ed ha assimilato il settore turistico-alberghiero ai comparti produttivi già assistiti dalla legge n. 488 del 1992.

Tale ultima previsione appare particolarmente significativa al fine di dotare il settore turistico-alberghiero di quelle infrastrutture necessarie a cogliere le tendenze di sviluppo di tale comparto. Egli dà quindi conto analiticamente delle disposizioni recate dall'articolo 18, che introduce una imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, dall'articolo 29, che disciplina l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice e dall'articolo 30, che riguarda l'esclusione di beni dal patrimonio dell'impresa.

Conclude, ribadendo la sua valutazione positiva del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Interviene quindi il relatore per le disposizioni in materia di spesa, senatore MORANDO, a giudizio del quale l'orientamento della maggioranza a non modificare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è motivato innanzitutto da una condivisione di fondo delle modifiche introdotte, che, peraltro, non ne hanno affievolito la portata in termini di conseguimento degli obiettivi di stabilizzazione dei conti pubblici. Tale orientamento, inoltre, trova origine anche dalla consapevolezza che l'eventuale adozione dell'esercizio provvisorio minerebbe la fiducia nella capacità del Governo di raggiungere stabilmente gli obiettivi di risanamento. Pur in questo contesto, l'esame parlamentare potrà consentire alla maggioranza di focalizzare meglio i limiti – che pure esistono – delle disposizioni che si stanno per varare, mentre all'opposizione sarà fornita l'occasione di ribadire le scelte effettivamente alternative in tema di politica economica e finanziaria.

Dall'esame delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento emergono alcune innovazioni che hanno uno specifico rilievo finanziario ovvero uno specifico rilievo politico sociale. Hanno questo significato quelle relative alla spesa sanitaria, alla tesoreria unica per i comuni al di sotto di mille abitanti, alla disciplina delle condizioni di accesso alla pensione di anzianità, agli sgravi contributivi a favore delle regioni del Centro-Sud, unitamente a quelle che estendono determinate provvidenze alle imprese operanti in zone di crisi del Centro-Nord.

Pur in questo quadro positivo, non può non essere sottolineata la tendenza ad introdurre nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria disposizioni di scarso rilievo finanziario ovvero di dubbio rilievo normativo, che in qualche modo appaiono contrastare con la valutazione fatta dalla Presidenza della Camera sul testo trasmesso dal Senato in merito al contenuto proprio di tale disegno di legge. In generale, a consuntivo di questo esame parlamentare dei provvedimenti finanziari, emerge, a suo giudizio, un orientamento non certo condivisibile a valutare la efficacia dell'attività legislativa esclusivamente con il criterio quantitativo degli emendamenti approvati, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione.

Passando ad esaminare gli aspetti economico-finanziari di maggiore rilievo – primo fra tutti la possibile riduzione del tasso ufficiale di sconto –, il relatore fa presente che, come autorevolmente sostenuto dal Fondo monetario internazionale, le condizioni per procedere ad una riduzione generalizzata dei tassi di interesse a breve, potranno realizzarsi già nella prima parte dell'anno prossimo. Si tratta di un giudizio che rispecchia l'attesa dei mercati, che scontano un andamento al ribasso della dinamica dei prezzi, come dimostrato dalla mancata trasposizione delle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sull'indice dei prezzi. Sempre in tema di riduzione dei tassi, assume grande rilievo la norma introdotta dalla Camera dei deputati che prevede l'utilizzazione dei risparmi attesi per il calo dei tassi di interesse per la riduzione del prelievo tributario diretto.

Per quanto riguarda l'obiettivo della stabilizzazione della spesa sociale rispetto al prodotto interno lordo, appare incontrovertibile, come sottolineato dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, il carattere strutturale degli interventi in materia previdenziale, laddove si allineano i trattamenti erogati ai dipendenti pubblici e privati e si avvicinano le aliquote di calcolo a quelle contributive per i lavoratori autonomi. Su quest'ultimo punto, egli rileva che non sono state proposte misure alternative che avessero analoga valenza strutturale. Incidentalmente fa notare che la sensibilità per le esigenze dei lavoratori autonomi non ha impedito di modificare in senso peggiorativo le disposizioni introdotte dal Senato per agevolare le ristrutturazioni degli esercizi commerciali.

A suo giudizio, inoltre, la stabilizzazione tra la spesa sociale e prodotto interno lordo potrà essere assicurata da una modifica dei meccanismi di assistenza che garantisca effettivamente i ceti meno abbienti e che tenga fermo il principio di una sostanziale eguaglianza dei trattamenti. Un principio questo che oggettivamente viene leso dalla decisione della Camera dei deputati di prevedere una specifica disciplina di prepensionamento per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, laddove la riforma previdenziale aveva come perno principale l'estensione tendenzialmente generalizzata dei trattamenti.

Per quanto riguarda invece la possibilità di adottare misure di aggiustamento dei conti pubblici già nella primavera del 1998, egli ritiene che le condizioni di stabilità della finanza pubblica allo stato attuale escludano tale ipotesi. Solo l'andamento dei mercati finanziari interna-

zionali, ed eventuali rialzi dei tassi di interesse potrebbero portare a nuove manovre nei prossimi mesi.

A quanti hanno denunciato il carattere fittizio delle cifre del risanamento, sottolineando l'esorbitante accumulo di residui passivi nel 1997, egli risponde che bisogna distinguere tra residui passivi e giacenze di tesoreria. Le misure adottate già con la finanziaria per il 1997 hanno ridotto, e di molto, le giacenze di tesoreria e quindi gli interventi attuali non fanno che razionalizzare tali misure. Il problema dei residui passivi invece, che pure esiste, nasce dalla sopravvalutazione degli stanziamenti previsti in termini di competenza: la soluzione di tale problema sta nella capacità di adottare subito le nuove norme in tema di bilancio pubblico, con la definizione preventiva degli stanziamenti non più secondo gli incrementi della spesa storica, ma correlati alla realizzabilità delle funzioni-obiettivo.

Passando ad esaminare invece analiticamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, egli rileva positivamente le disposizioni a favore di artigiani e commercianti che avviano l'attività con età anagrafica inferiore a 32 anni, l'estensione delle provvidenze per i nuovi assunti anche alle imprese operanti nel Centro-Nord, la sostituzione dello sgravio contributivo per le imprese operanti nelle aree depresse con un altro genere di agevolazione per i nuovi assunti. Vanno altresì valutate positivamente, tra le altre, le disposizioni che riducono a lire 37.000 la tassa per i ciclomotori, secondo un orientamento già emerso in sede di discussione al Senato. Esistono in verità altre modifiche che non possono essere pienamente condivise, quali la riduzione da 100 a 50 milioni del tetto massimo di spesa per la ristrutturazione degli esercizi commerciali, ovvero lo stralcio delle disposizioni tributarie in materia di spettacolo.

Per quanto riguarda invece le modifiche in materia di spesa ribadisce la valutazione positiva delle modifiche in materia sanitaria, in tema di possibile affidamento di compiti di polizia municipale ai giovani di leva e per quanto riguarda la tesoreria unica per i Comuni fino a 1000 abitanti.

Dopo aver chiesto informazioni al rappresentante del Governo in merito agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 6 dell'articolo 49, si sofferma conclusivamente sulle modifiche introdotte all'articolo 53 relativamente al passaggio di personale dall'Ente poste nei ruoli del Ministero delle comunicazioni.

Interviene il sottosegretario PENNACCHI che fornisce informazioni in merito alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni ai giovani artigiani che avviano una nuova attività.

Si apre il dibattito.

Il senatore VEGAS rileva in premessa che l'eventuale adozione dell'esercizio provvisorio non sembra comportare al momento rilevanti difficoltà di ordine finanziario, poichè le disposizioni di entrata che garantiscono il mantenimento dei saldi sono state già assicurate, in gran

parte, con la definitiva conversione in legge del decreto sulle aliquote IVA. A suo giudizio, l'esame parlamentare della manovra di bilancio ha messo ancora una volta in luce l'esigenza di modificare la legislazione in materia di documenti di bilancio, affinché l'attività legislativa possa concentrarsi sulle grandi scelte di politica economica e finanziaria, senza disperdersi in una congerie di disposizioni che attengono alle competenze delle varie Commissioni di merito. Per quanto riguarda il testo approvato dalla Camera dei deputati, egli sottolinea il rilievo della norma introdotta all'articolo 64, che prevede di utilizzare i risparmi di spesa attesi sul servizio del debito in ragione del calo dei tassi di interesse per ridurre il prelievo tributario sui redditi. Tuttavia, permane il giudizio nettamente critico sull'orientamento della maggioranza e del Governo di voler scindere il risanamento economico dagli interventi per lo sviluppo e l'occupazione.

Sul carattere della manovra di risanamento, egli rileva che le misure finalizzate a ridurre le giacenze di tesoreria – i cui effetti positivi sono solo contingenti – dovranno necessariamente essere accompagnate da provvedimenti che anticipino la disciplina del nuovo bilancio, al fine di ridurre gli stanziamenti di competenza.

D'altro canto, anche l'azione di risanamento realizzata attraverso l'incremento della pressione tributaria mostra ormai evidenti limiti; allo stesso modo non appare condivisibile l'ottimismo su una definitiva e stabile discesa dei tassi di interesse. A suo giudizio, la possibilità che la spesa pubblica si stabilizzi rispetto al PIL, ovvero che la pressione tributaria decresca è direttamente collegata a misure strutturali che liberino le risorse private e sostengano lo sviluppo delle imprese di tutti i settori attraverso le flessibilità nel mercato del lavoro.

Poichè rimane confermato l'impianto della manovra di bilancio, fondato sul calo dei tassi di interesse, l'aumento delle imposte e la mera riduzione delle giacenze di tesoreria, ribadisce il voto nettamente contrario della propria parte politica.

Il senatore FERRANTE fa presente che i tempi definiti per l'esame del disegno di legge collegato consentono comunque di valutare con il necessario approfondimento le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati. L'altro ramo del Parlamento ha nel complesso confermato l'impianto della manovra di stabilizzazione dei conti pubblici, unitamente alle misure agevolative di importanti settori produttivi che segnano l'avvio di una politica più organica di sostegno allo sviluppo e all'occupazione.

Il senatore GIARETTA esprime una valutazione complessivamente positiva sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rilevando peraltro che molte indicazioni rispecchiano orientamenti già emersi durante l'esame parlamentare in Senato. Tuttavia, egli dichiara la propria contrarietà alla misura dei «prepensionamenti» dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, rilevandone il carattere derogatorio rispetto al regime previdenziale definito dalla riforma presentata dal Governo.

Conclude, richiamando il valore della concertazione con parti sociali per quanto riguarda le misure relative al mondo del lavoro autonomo.

Il senatore MARINO giudica positivamente le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 2793, facendo presente che sono state confermate le misure adottate all'indomani dell'accordo tra il Governo e il partito di Rifondazione comunista. Dopo aver richiamato gli impegni assunti dal Governo in quell'occasione sui nuovi compiti da assegnare all'IRI per lo sviluppo delle aree depresse e sul disegno di legge relativo alle trentacinque ore settimanali, si sofferma criticamente sull'articolo 62 del disegno di legge in materia di organico della Consob. Per quanto riguarda invece gli interventi sul personale delle Ferrovie dello Stato, fa presente che l'azione di ristrutturazione della società di trasporti ferroviari dovrebbe concentrarsi prima di tutto su una strenua lotta agli sprechi e ai disservizi.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale ribadisce il giudizio nettamente critico della sua parte politica sulla manovra di risanamento dei conti pubblici, sottolineando che l'azione di stabilizzazione della spesa sociale appare al momento puramente illusoria. Conclude, rilevando la sostanziale indifferenza della maggioranza alle esigenze di sostegno delle piccole e medie imprese e del lavoro autonomo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente COVIELLO comunica che le Commissioni torneranno a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 15,30 e questa sera alle ore 21 per il seguito dell'esame del disegno di legge 2793-B.

La seduta termina alle ore 12,15.

67^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MORO, dopo essersi richiamato alle valutazioni da lui formulate nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo da parte del Senato, esprime considerazioni critiche sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che, a suo avviso, non differisce significativamente da quello licenziato dal Senato. Eleva quindi una protesta per l'organizzazione dei lavori, ritenendo che i tempi eccessivamente ristretti imposti all'esame da parte delle Commissioni riunite e dell'Assemblea riducano l'attività dei parlamentari ad un semplice momento rituale. Per tali ragioni preannuncia il voto contrario del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente sul disegno di legge in titolo.

Ha quindi la parola il senatore GUBERT, il quale, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Moro, ritiene che l'organizzazione dei lavori relativi all'esame dei documenti finanziari denoti scarsa considerazione per le prerogative dei parlamentari, nonchè una mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione del Senato. Appare infatti particolarmente grave la circostanza che alcuni emendamenti, sui quali al Senato il Governo aveva manifestato assoluta contrarietà adducendo motivazioni pregiudiziali, siano poi stati approvati dalla Camera dei deputati, con l'assenso o quanto meno senza la contrarietà del Governo stesso.

Interviene quindi per la replica il sottosegretario CASTELLANI, che si sofferma su alcune modifiche introdotte nel testo del disegno di legge in esame da parte della Camera dei deputati. In particolare, chiarisce che lo stralcio della disposizione concernente il riordino delle imposte sugli spettacoli è stato deliberato dall'Assemblea della Camera, sulla base della considerazione dell'assenza di effetti diretti di tale norma sui saldi finanziari. In proposito, sottolinea che rispetto alla proposta di stralcio il Governo si è rimesso all'Assemblea. Evidenzia inoltre che l'accoglimento di alcuni emendamenti respinti al Senato, lamentato dal senatore Gubert, si è reso possibile solo grazie alla maturazione di alcuni problemi politici e al reperimento di idonee coperture finanziarie. Richiama quindi l'attenzione delle Commissioni riunite sull'articolo 21, relativo al regime di tassazione dei contributi, che rappresenta un'altra significativa modifica introdotta dalla Camera, nonchè la disposizione introdotta in materia di tassazione di alcune contribuzioni agevolative del Ministero dell'industria. Sottolinea infine l'importanza della disposizione introdotta per l'ammmodernamento e la razionalizzazione del catasto e fa presente, con riguardo all'osservazione formulata dal relatore Morando sull'articolo 1, che il decreto ministeriale di attuazione potrà farsi carico di

interpretare la disposizione in modo tale da evitare i rischi di traslazione e ricarichi nei confronti del committente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver rilevato che l'introduzione di numerose modifiche da parte del ramo del Parlamento che esamina i documenti finanziari in seconda lettura appare del tutto fisiologica, sottolinea che la positiva soluzione di alcuni problemi segnalati già nel corso dell'esame da parte del Senato si è resa possibile alla Camera dei deputati, grazie anche alla possibilità tecnica di individuare idonee modalità di copertura finanziaria, che si è determinata successivamente. Tale ad esempio è il caso della norma relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali, introdotta alla Camera dopo che il Senato aveva individuato nelle tabelle del bilancio le relative appostazioni finanziarie e dopo che era stato concluso il negoziato in sede europea circa l'ammissibilità di tali agevolazioni. Anche alcune modifiche relative alla riforma del *welfare state* si sono rese possibili solo successivamente, per la maturazione dell'accordo politico. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'esame del disegno in titolo non rappresenti una vana ritualità, pur ribadendo la assoluta indisponibilità del Governo a valutare positivamente ulteriori proposte di modifica del testo.

Dopo aver sottolineato che la manovra finanziaria è rimasta integra nei suoi fondamenti macroeconomici, evidenzia gli eccezionali risultati raggiunti dalla politica economica del Governo, con particolare riferimento all'abbattimento del costo del servizio del debito pubblico. Si sofferma quindi su alcune modifiche introdotte dalla Camera, alcune delle quali, come ad esempio quella concernente la possibilità di svolgere il servizio civile presso i Comuni, raccolgono istanze più volte emerse in sede parlamentare. Appare positiva altresì l'introduzione di agevolazioni per i giovani che intendano iniziare attività produttive, come pure la modifica della disposizione che prevedeva l'aggravio del premio sulle polizze assicurative. Soffermandosi infine sulle modifiche introdotte alla riforma del *welfare state*, fa presente che le disposizioni concernenti il personale delle Ferrovie dello Stato rappresentano un passo necessario per consentire la indispensabile ristrutturazione di tale azienda, che dovrà essere posta in condizione di misurarsi con la concorrenza europea superando l'attuale fase di grave crisi. Si tratta comunque di disposizioni che vanno nel senso di ricondurre le Ferrovie, dal punto di vista giuridico e normativo, nell'ordinamento generale, eliminando specificità non più sostenibili. Conclude sottolineando che la norma finale di chiusura, pur avendo natura prevalentemente programmatica, rappresenta l'assicurazione che nel 1998 non saranno necessarie manovre aggiuntive e potrà quindi concretizzarsi il passaggio dalla fase del risanamento a quella della stabilizzazione della finanza pubblica.

Il presidente COVIELLO dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 1.3, 1.6, 1.8, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.26, 1.27, 1.31, 1.33 e 1.35.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.1 (volto alla rimozione di un vincolo che limita la possibilità di usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione dei centri storici) e 1.2 (finalizzato ad estendere l'abbattimento dell'IVA anche all'edilizia agevolata).

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono quindi dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.5, 1.9, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Su invito del sottosegretario CASTELLANI, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 1.1, riservandosi di presentare in Assemblea un analogo ordine del giorno.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.25, 1.28, 1.29, 1.23, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.36.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 2.100, 2.1, 2.2, 2.4, 2.19, 2.11, 2.10, 2.9, 2.8, 2.6, 2.7, 2.5, 2.24, 2.30, 2.33, 2.28 e 2.27.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.3, finalizzato a ridurre i minori risparmi di spesa introdotti dalla Camera dei deputati, sottolineando che l'effetto sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato derivante dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento è in senso peggiorativo.

I restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.15, 2.14, 2.12, 2.16, 2.17, 2.3, 2.23, 2.18, 2.22, 2.13, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 2.32, 2.31, 2.29, 2.35, 2.34 e 2.36.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4 e 3.3.

I restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.12, 3.1 e 3.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 4.43, 4.42, 4.53, 4.22, 4.25, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 4.1, finalizzato alla rimozione del limite di età previsto per usufruire degli incentivi in questione.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.44, 4.46, 4.45, 4.2, 4.47, 4.3, 4.4, 4.48 e 4.32.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.6, 4.5, 4.49, 4.50, 4.51, 4.33, 4.7, 4.8, 4.13, 4.9, 4.14, 4.10, 4.11, 4.12, 4.34, 4.15, 4.52, 4.19, 4.17, 4.16, 4.18, 4.54, 4.20, 4.24, 4.23, 4.21, 4.28 e 4.31.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 5.18, 5.17, 5.16, 5.15, 5.14, 5.13, 5.12, 5.11, 5.10, 5.21, 5.20, 5.19, 5.9, 5.8, 5.5 e 5.4.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 5.2, volto ad agevolare anche i consorzi di imprese artigiane operanti nel settore della ricerca.

Il relatore MARINI invita il senatore Gubert a trasformare l'emendamento 5.2 in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CASTELLANI chiarisce che i consorzi di imprese artigiane sono già ricompresi nella previsione normativa di cui all'articolo 5.

L'emendamento 5.2 viene quindi ritirato.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 5 vengono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.1, 5.6, 5.7 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 6.19, 6.18, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.11, 6.10, 6.9, 6.8, 6.7, 6.6, 6.5 e 6.4.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.1.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 6.17.

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 6.1.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.17, 6.2, 6.12, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 e 6.3.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 7.1, finalizzato ad ampliare la definizione dei soggetti destinatari degli incentivi.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Vegas, l'emendamento 7.1 è posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 11.44, 11.26, 11.25, 11.24.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 11.2.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 11.45, 11.49, 11.48, 11.47, 11.46, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.35, 11.36, 11.39, 11.37, 11.38, 11.33, 11.34, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21 e 11.22.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.2 e 11.32.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.10, 14.11 e 14.12.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 14.1 (volto ad abbattere il limite del valore di stima degli immobili da alienare di cui al comma 12) e l'emendamento 14.2 (finalizzato a ridefinire i requisiti di ruralità).

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 14.9, finalizzato a sopprimere una norma che, a suo avviso, riveste carattere clientelare.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 14 vengono dati per illustrati.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 14, ad eccezione che sul 14.2, per il quale invitano il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore GUBERT aderisce all'invito e ritira l'emendamento 14.2.

Sono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 14.1 e 14.8.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS viene posto ai voti e respinto l'emendamento 14.9.

È altresì respinto l'emendamento 14.3.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 17.5.

I restanti emendamenti all'articolo 17 sono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 17.3 e 17.4.

Sull'emendamento 17.1 esprimono parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

Il senatore MORO, nel dichiarare voto favorevole, fa presente che l'emendamento è volto a consentire alle Regioni a statuto speciale di

applicare riduzioni delle tasse automobilistiche, consentendo un concreto avvio del federalismo fiscale.

L'emendamento 17.1 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

È altresì respinto con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 17.5.

Le Commissioni riunite respingono infine, previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI, l'emendamento 17.2.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 18.1, sottolineando la necessità di una revisione sistematica della materia dell'inquinamento acustico.

Tale emendamento è posto ai voti con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI ed è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 21.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibile l'emendamento 21.23.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 21.1.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 21, eccetto che sul 21.1, per il quale invitano il proponente al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore GUBERT aderisce all'invito e ritira l'emendamento 21.1.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 21.2, 21.6, 21.8, 21.3, 21.7, 21.4, 21.5, 21.9, 21.11, 21.10, 21.21, 21.20, 21.19, 21.18, 21.17, 21.16, 21.15, 21.14, 21.12, 21.13 e 21.22.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 21.24.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 22.1, sul quale esprimono parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 23.1 e 23.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 24.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.22.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 24.58, volto a sopprimere una disposizione incongrua.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 24.59 e 24.60.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30, 24.31, 24.32, 24.34, 24.35, 24.36, 24.37, 24.38, 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.4, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 24.55, 24.56, 24.57 e 24.61.

I restanti emendamenti all'articolo 24 sono dati per illustrati.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 24.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 24.3, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.100, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.33, 24.58, 24.59 e 24.60.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 25.3 e il 25.4, finalizzato ad evitare una eccessiva discrezionalità dell'amministrazione finanziaria.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 25 sono dati per illustrati.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 25.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.5.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 26.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 27.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibile l'emendamento 27.2.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 27.1.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 27 sono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 e 27.9.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 28.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 29.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17 e 29.18.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 29.1, 29.8 e 29.9.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 32.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 32.79, 32.80 e 32.81.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26, 32.27, 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, 32.32, 32.33, 32.34, 32.35, 32.36, 32.37, 32.38, 32.39, 32.40, 32.41, 32.42, 32.43, 32.44, 32.45, 32.46, 32.47, 32.48, 32.49, 32.50, 32.51, 32.52, 32.53, 32.54, 32.55, 32.56, 32.57, 32.58, 32.60, 32.61, 32.62, 32.63, 32.64, 32.65, 32.66, 32.67, 32.68, 32.69, 32.70, 32.71, 32.72, 32.73, 32.74, 32.75, 32.76, 32.77 e 32.78.

I restanti emendamenti all'articolo 32 sono dati per illustrati.

Il relatore MORANDO, nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 32, sottolinea che la norma approvata dalla Camera dei deputati rappresenta un esempio criticabile di legislazione di dettaglio in materie di competenza legislativa regionale.

Di analogo avviso si dichiara il sottosegretario CAVAZZUTI.

Sono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.79, 32.80, 32.81, 32.82, 32.83, 32.84 e 32.85.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 33.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 36.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibile l' emendamento 36.27.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 36.3, 36.4, 36.10, 36.12, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21, 36.100, 36.25, 36.200 e 36.32.

I restanti emendamenti all'articolo 36 sono dati per illustrati.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.100, 36.24, 36.25, 36.26, 36.28, 36.29, 36.30, 36.200, 36.31, 36.32.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 38.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibile l'emendamento 38.1.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 38 sono dati per illustrati.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 38.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, nell'associarsi all'avviso espresso dal relatore, chiarisce che i commi 2 e 3 dell'articolo 38 devono essere interpretati nel senso che da essi derivino gli stessi effetti finanziari associati al comma 1 nel testo approvato dal Senato.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 38.2, 38.3, 38.4 e 38.5.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 39.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibile l'emendamento 39.21.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 39.4, 39.5, 39.7, 39.10, 39.11, 39.14 e 39.20.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 39.19, volto a ripristinare una norma immotivatamente stralciata nel corso dell'esame da parte della Camera e finalizzata a risolvere la situazione di precariato in cui versano gli addetti a lavori socialmente utili nelle città di Napoli e Palermo.

I restanti emendamenti all'articolo 39 sono dati per illustrati.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 39, ad eccezione che sul 39.19, per il quale invita i proponenti al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno.

Si associa il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore FIGURELLI aderisce all'invito e ritira l'emendamento, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

al fine di provvedere una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, riafferma il proprio voto del 19 novembre 1997 e

impegna il Governo:

ad adottare uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

0/2793-B/3/5^a e 6^a

FIGURELLI

L'ordine del giorno 0/2793-B/3 viene quindi posto ai voti con il parere favorevole del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI ed è accolto.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.18 e 39.20.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 40.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 40.8 e 40.17.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 40.13 e 40.16.

I restanti emendamenti all'articolo 40 sono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emen-

damenti 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.9, 40.10, 40.11, 40.12, 40.13, 40.14, 40.15, 40.16, 40.18, 40.19, 40.20, 40.21 e 40.22.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41, che vengono dati per illustrati.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.14, 41.15, 41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.22 e 41.23.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 42.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 42.1, precisando che esso è finalizzato a ripristinare il testo già approvato dal Senato.

L'emendamento 42.2 viene dato per illustrato.

Il relatore MORANDO dichiara di concordare con il contenuto dell'emendamento 42.1 e invita il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Il senatore GUBERT accoglie tale invito e ritira l'emendamento 42.1.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 42.2.

Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 43, che posti ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti dell'articolo 44.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 44.21 e 44.0.1.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 44.20, osservando che la norma contenuta al comma 5 dell'articolo 44 appare opportuna, anche se sarebbe utile estenderne l'applicazione anche alle comunità montane.

Vengono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 44.

Vengono quindi posti ai voti e respinti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO tutti gli emendamenti all'articolo 44.

Si passa successivamente agli emendamenti all'articolo 45.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 45.3 e 45.4.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 45.1 e 45.2.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 45.28, precisando che esso è volto a specificare la portata della norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 45.

Il relatore MORANDO invita il senatore Gubert a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 45.28 al fine di presentarlo in Assemblea.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere tale ordine del giorno se il suo contenuto sarà aggiuntivo e non modificativo rispetto al testo del comma 5.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 45.28 accogliendo l'invito del relatore.

Vengono poi dati per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 45, che, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 46.1 segnalando l'incongruenza del primo periodo del comma 1 dell'articolo 46.

Il relatore MORANDO precisa che tale disposizione è finalizzata a non determinare il preventivo svuotamento dei contingenti militari.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 46.1.

L'emendamento 46.2 è dato per illustrato e, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, respinto.

Si passa successivamente agli emendamenti all'articolo 47.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 47.2.

Il relatore MORANDO precisa che su tale emendamento potrebbe manifestare il suo consenso se non ci si trovasse nella condizione di non dover introdurre modifiche al testo già approvato dalla Camera.

Il senatore VEGAS illustra quindi l'emendamento 47.5.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 47.7.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 47.8, 47.9, 47.10 e 47.11.

Vengono quindi dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 47.

Gli emendamenti all'articolo 47 vengono poi posti ai voti e respinti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 48.2, sottolineando l'esigenza di non penalizzare le finanze regionali attraverso la previsione di una idonea anticipazione.

Il relatore MORANDO non ritiene che la norma in questione determini problemi di carattere finanziario per le regioni.

Vengono dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 48.

Gli emendamenti all'articolo 48 vengono quindi posti ai voti e respinti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 49.1.

Il relatore MORANDO precisa che la formulazione adottata dal Senato dell'articolo 49 fosse preferibile perchè evitava la penalizzazione dei comuni medio-grandi che invece consegue alle modifiche introdotte dalla Camera.

Sono quindi dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 49.

Gli emendamenti all'articolo 49 sono quindi posti ai voti e respinti con il parere del RELATORE e del GOVERNO.

Si passa quindi agli emendamenti all'articolo 51.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8 e 51.9, precisando che essi sono finalizzati a sopprimere il previsto divieto di cumulo e le differenziazioni in materia di trattamento fiscale, nonchè taluni dubbi interpretativi.

Il relatore MORANDO osserva che l'articolo 51 istituisce un nuovo tipo di rapporto di collaborazione con le università, ma che, al tempo stesso, cerca di evitare che da ciò conseguano forme di precariato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea la flessibilità dei nuovi strumenti previsti dall'articolo 51, analoghi a quelli adottati nelle università di altri paesi.

Gli emendamenti all'articolo 51 vengono quindi posti ai voti e respinti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Viene anche respinto l'emendamento 52.1, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 53.2.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 53.3, 53.4 e 53.5 volti a sopprimere disposizioni che possono determinare la formazione di clientele e a eliminare l'effetto retroattivo previsto dal comma 15.

Gli emendamenti all'articolo 53 vengono respinti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 54.1, chiedendo chiarimenti sul comma 5 dell'articolo 54.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che il comma 5 è volto a sopprimere norme ormai desuete.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 54.1.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 54.2 e 54.3, precisando che essi sono finalizzati a sopprimere disposizioni che possono anche agevolare l'evasione fiscale.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 54.4, osservando che il comma 16 dell'articolo 54 si configura come un ulteriore tentativo del Governo di dar luogo a misure di tipo contabile per affrontare i problemi della finanza pubblica in un modo meramente formale.

Il relatore MORANDO considera invece utili le misure introdotte dal comma 16 dell'articolo 54.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che tale disposizione è finalizzata a realizzare un avvicinamento tra bilancio di competenza e bilancio di cassa.

Gli emendamenti all'articolo 54 vengono quindi posti ai voti e respinti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti dell'articolo 55.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.8 e 55.10, precisando che essi sono finalizzati ad eliminare agevolazioni che sembrano in contrasto con gli interessi pubblici. L'emendamento 55.6, in particolare, è volto a prevedere forme di agevolazioni per la cosiddetta «agricoltura debole».

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 55.7 e 55.9.

Il relatore MORANDO fa presente, con riferimento all'emendamento 55.5, che, sono già previsti adeguati impegni finanziari dello Stato e che gli emendamenti 55.6 e 55.7, potrebbero essere valutati positivamente dalla maggioranza, se trasformati in ordini del giorno e nell'ambito delle norme già contenute nel provvedimento collegato, dalle quali sembra emergere una possibile inversione di tendenza positiva nella politica agricola.

La senatrice BUCCIARELLI preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno in materia.

Gli emendamenti 55.6 e 55.7 vengono ritirati dai presentatori.

Il senatore GUBERT ritira anche l'emendamento 55.5, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli altri emendamenti all'articolo 55.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 55.11, 55.0.2, 55.0.3 e 55.0.4.

Si passa successivamente agli emendamenti all'articolo 59.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 59.4 e 59.14.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 59.7 e 59.8, mettendo in evidenza le ragioni della estensione dei criteri previsti nel senso indicato dagli stessi emendamenti.

Vengono dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 59.

Gli emendamenti all'articolo 59 vengono quindi posti ai voti e respinti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 63.1, che con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene posto ai voti ed è respinto.

Viene anche respinto con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 64.1.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 64.0.1.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore DE GUIDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che:

l'articolo 61 contiene un duplice precetto:

a) estende la proroga dei termini disposti dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, anche a soggetti che da tale beneficio sono esclusi in base alla legge di conversione del suddetto decreto-legge;

b) precisa il termine di sospensione, dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 dicembre 1997), valente sia per i soggetti originariamente previsti nel decreto-legge, che per quelli meno numerosi previsti dalle modifiche apportate dalla legge di conversione.

Il primo precetto risulterebbe sostanzialmente inutile o inapplicabile, in quanto, alla presumibile data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo, risulterà già scaduto il *dies ad quem* della sospensione disposta con la norma in esame.

Ove poi possa ritenersi che l'estensione valga a far salve le aspettative indotte dall'originario testo del decreto-legge in quei soggetti che dai benefici sono stati esclusi dalla legge di conversione, tale volontà meriterebbe di essere enunciata in modo meno incerto e problematico.

Il secondo precetto (desumibile dalla virgola apposta dopo le parole «legge di conversione», ove tale virgola non sia frutto di un errore di trascrizione) vanificherebbe il più lungo termine disposto con la stessa legge di conversione (31 marzo 1998), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 1 della stessa legge.

Ciò premesso,

invita

il Governo a provvedere».

0/2793-B/1/5^a e 6^a

SENESE, DE GUIDI

Il relatore MORANDO condivide il contenuto di tale ordine del giorno, ma considera opportuno che esso sia riformulato.

Il senatore FERRANTE fa presente che è stata già posta all'attenzione del Governo la questione sollevata nell'ordine del giorno e che su di essa si potrà intervenire nell'ambito del provvedimento sulle zone terremotate che sarà adottato nel mese di gennaio.

Il senatore DE GUIDI ritira l'ordine del giorno per ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore MORO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2793-B,

considerata la necessità di favorire i miglioramenti tra amministrazione centrale e periferica,

ritenuta l'esigenza di accrescere il livello dell'efficienza delle giunte dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti

impegna il Governo

a corrispondere agli assessori dei comuni di cui alla premessa l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti».

0/2793-B/2/5^a e 6^a

CASTELLI, MORO, ROSSI

Il relatore MORANDO invita a ritirare anche l'anzidetto ordine del giorno, al fine di una più idonea riformulazione per l'Assemblea.

Il senatore MORO accoglie tale invito.

Il senatore DE GUIDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che:

appare criticabile la scelta derivante dai primi tre periodi del comma 4 dell'articolo 41 che incide su di una materia da tempo oggetto di agitazioni e tensioni all'interno del personale dipendente dal DAP e sulla quale, anche a seguito di sollecitazioni di questa Commissione, il Ministro della giustizia aveva offerto affidamenti che con la normativa in titolo vengono travolti. L'esigenza di razionalizzazione sottesa all'intervento normativo in questione avrebbe dovuto trovare soddisfazione all'interno di un riordino complessivo della materia e non con intervento parziale e distorto attuato attraverso la tecnica dell'interpretazione autentica di frammenti di norme;

Ancora più criticabile appare l'ultimo periodo del citato comma 4 che fa gravare le modeste esenzioni (previste nel periodo precedente all'estensione della disciplina sopra criticata) sulla consistenza del personale educatore e di assistenza sociale, già fortemente sottodimensionato rispetto alla grave situazione carceraria, con la conseguenza di accentuare la dimensione custodialistica a scapito di quella, pur costituzionalmente garantita, della risocializzazione. Si fa presente che la disposizione in argomento contraddice l'impegno formalmente assunto dal Governo in occasione dell'esame della legge n. 662/1996 attraverso l'accettazione dell'ordine del giorno n. 0/1705/2/3 in sede di Commissione giustizia, che impegnava il Governo:

“ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del personale, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particolare tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equiparazione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza;

a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Amministrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla funzione rieducativa della pena”;

lesivo dei principi della separazione dei poteri, infine, è il quinto comma dello stesso articolo 41 che travolge i giudicati già formati attuando un'ablazione non giustificata di beni entrati già a far parte della sfera giuridica dei soggetti a cui favore si è formato il giudicato.

impegna il Governo

1) a provvedere tempestivamente ad un complessivo riordino dello stato giuridico ed economico del personale dipendente dal DAP secondo linee che tengano conto delle specificità professionali ed evitino al tempo stesso disparità non giustificate di trattamento;

2) ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del personale, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particolare tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equiparazione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza;

3) a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Amministrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla funzione rieducativa della pena;

4) ad ispirare alle suddette linee il proprio atteggiamento in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali».

0/2793-B/4/5^a e 6^a

SALVATO, SENESE, DE GUIDI

Il relatore MORANDO si esprime favorevolmente sul dispositivo dell'ordine del giorno 0/2793-B/4/5^a e 6^a, anche se considera opportuna la riformulazione delle considerazioni preliminari.

Il senatore DE GUIDI ritira l'ordine del giorno.

Il senatore AZZOLLINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che

la situazione dei trasporti di persone e merci in tutto il Mezzogiorno e soprattutto da e

per le isole risulta essere sempre più difficile non solo per la precarietà dei servizi, dei mezzi e delle strutture, ma anche per gli elevati costi tariffari che impediscono di fatto il normale e necessario flusso in zone che geograficamente risultano più svantaggiate rispetto ad altre

impegna il Governo

a rivedere con la massima urgenza il sistema tariffario al fine di agevolare il trasporto di persone e merci da e per le isole, il Mezzogiorno e altre aree depresse».

0/2793-B/5/5^a e 6^a LA LOGGIA, SCHIFANI, D'ALÌ, CENTARO, GERMANÀ, NOVI, VENTUCCI, AZZOLLINI

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/2793-B/5/5^a e 6^a.

Il senatore AZZOLLINI prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

Il senatore FIGURELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

apprezzata la correzione che la Camera ha approvato al comma 3 dell'articolo 1 al fine di garantire l'effettiva applicazione del DL 19/9/1994 n. 626 e del DL 14/8/1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;

impegna il Governo

ad assicurare che il decreto ministeriale relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e alle procedure di controllo contenga una chiara distinzione tra le responsabilità dell'operatore dell'intervento edilizio: nel senso che esclusivamente a questo ultimo possano comminarsi sanzioni per la mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri».

0/2793-B/6/5^a e 6^a

FIGURELLI

Il relatore MORANDO si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno 0/2793-B/6/5^a e 6^a.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e accolto.

Il senatore AZZOLLINI fa proprio il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

premesso che:

molti specialisti ambulatoriali, in virtù delle precedenti norme anche contrattuali, hanno dovuto usufruire di trattamenti di quiescenza

ed abbandonare la precedente attività di lavoro al fine di poter continuare a svolgere la professione specialistica ambulatoriale;

che i suddetti trattamenti di quiescenza risultano di modesto importo perchè calcolati al minimo dell'anzianità di servizio;

che la dismissione dell'attività specialistica, con la cessione coattiva di attività acquisite dopo anni di professione, comporterebbe un rilevante danno per i soggetti interessati, considerando anche la brevità dei tempi previsti,

impegna il Governo a

differire la previsione di cui all'art. 34 comma 1, in modo che per il personale medico interessato, si consenta fino al 31 dicembre 2003 il mantenimento dei rapporti già attivi, salva la possibilità per gli stessi di incrementare l'incarico di specialista ambulatoriale, allo scopo di consentire un possibile recupero dell'equilibrio delle capacità lavorative e professionali».

0/2793-B/7/5^a e 6^a MONTELEONE, CAMPUS, MEDURI, CASTELLANI
Carla, BONATESTA, COZZOLINO

Su invito del relatore MORANDO, il senatore AZZOLLINI ritira l'ordine del giorno 0/2793-B/7/5^a e 6^a.

Il senatore ALBERTINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

in relazione all'avvicinarsi dell'ennesima scadenza dell'ultimo provvedimento di proroga della esecuzione degli sfratti (31/1/98);

in considerazione delle migliaia di sfratti in attesa di esecuzione, in special modo nelle grandi aree metropolitane;

in considerazione dei piani di vendita degli immobili degli Enti Previdenziali che aumenteranno il già pesante stato di tensione abitativa;

in considerazione dell'importante patrimonio immobiliare abitativo privato ancora inutilizzato che, viceversa, potrebbe fornire un significativo contributo al problema della casa;

impegna il Governo:

ad una urgente approvazione di un disegno di legge che articoli e regolamenti la complessità del mercato delle locazioni, tenendo in de-

bito conto lo stato della discussione presso le Commissioni parlamentari, le posizioni espresse dalle parti sociali interessate e, naturalmente, i precedenti ordini del giorno approvati in materia dall'Assemblea del Senato».

0/2793-B/8/5^a e 6^a

DE LUCA Athos, BOCO, BERTONI, BETTAMIO, UCCHIELLI, LORETO, NAVA, MANCONI, BEVILACQUA, BORTOLOTTI, VERALDI, COSTA, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, BONATESTA, CAPALDI, DONISE, SALVATO, OCCHIPINTI, CORSI ZEFFIRELLI, FALOMI, ALBERTINI, PETTINATO, MANZI, DIANA, MUNDI

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2793-B/8/5^a e 6^a.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di accogliere tale ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e accolto.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Il senatore AZZOLLINI, a nome del gruppo di Forza Italia, esprime voto contrario.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi a maggioranza mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793-B**Art. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «incluse quelle».

1.3 ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per la messa in» con le seguenti: «attinenti alla».

1.5 ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «per la messa in» con le seguenti: «inerenti la».

1.9 ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «contenimento dell'» con le seguenti: «controllo della soglia di».

1.4 ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «in particolare» con la seguente: «particolarmente».

1.6 ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «strutturali» aggiungere le seguenti: «degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente».

1.7 ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «all'esecuzione» con le seguenti: «alla realizzazione».

1.8

ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «essere realizzati» con le seguenti: «devono incidere».

1.10

ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «strutturalmente», sostituire la parola «e» con la seguente: «nonchè».

1.11

ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «comprendere» aggiungere la seguente: «globalmente».

1.12

ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «ove riguardino i centri storici».

1.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, al penultimo periodo sopprimere le parole: «e ove riguardino i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

1.1

GUBERT

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «sulla base» con le seguenti: «in base a».

1.14

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «mediante» con la seguente: «tramite».

1.15

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in funzione dell'» con la seguente: «previa».

1.16

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la seguente: «regolamentate».

1.17

ROSSI, MORO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «se» aggiungere le seguenti: «la stessa è».

1.18

ROSSI, MORO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «finalizzati» con la seguente: «mirati».

1.19

ROSSI, MORO

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «immobili» sostituire la parola «di» con la seguente: «aventi».

1.20

ROSSI, MORO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «localizzati» con la seguente: «siti».

1.21

ROSSI, MORO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «volti» con la seguente: «mirati».

1.22

ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire alle parole: «deve intendersi» le seguenti: «va inteso».

1.24

ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «preposta alla» con le seguenti: «responsabile della».

1.25 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «ai fini dell'» con le seguenti: «per l'».

1.26 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo sopprimere la parola: «propria».

1.27 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.28 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «valutazione» con la seguente: «ponderazione».

1.29 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire alla parola: «della» le seguenti: «così come sancito dalla».

1.23 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «per i quali è» aggiungere la seguente: «stata».

1.30 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «in relazione» con le seguenti: «relativamente».

1.31 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «specifiche competenze dell'amministrazione» sostituire la parola «stessa» con le seguenti: «preposta alla tutela del vincolo».

1.32

ROSSI, MORO

Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: «segunte» aggiungere la seguente: «numero».

1.33

ROSSI, MORO

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «aventi ad oggetto la» con le seguenti: «relativa alla».

1.34

ROSSI, MORO

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «agli» con la seguente: «su».

1.35

ROSSI, MORO

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «agli edifici» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «inerenti la».

1.36

ROSSI, MORO

Alla fine del comma 11, aggiungere le parole: «e agevolata».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, la cessione degli alloggi anzichè a titolo gratuito è effettuata a titolo oneroso fino a concorrenza della minore entrata.

1.2

GUBERT

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le relative pertinenze di proprietà dello Stato».

2.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la parola: «relative».

2.14

ROSSI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire alla parola: «relative» la seguente: «connesse».

2.100

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «relative» con la seguente: «annesse».

2.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «in base a leggi speciali» con le seguenti: «sulla base di».

2.2

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sopperire» con la seguente: «soddisfare».

2.4

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «inclusi».

2.19

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «agli appositi enti gestori» con la seguente: «in gestione agli appositi enti».

2.12

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tali» con la seguente: «questi».

2.11

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «usi» con la seguente: «scopi».

2.10 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimre le parole: «a richiesta».

2.16 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «trasferiti» sostituire la parola: «a» con la seguente: «su».

2.9 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «richiesta» sostituire la virgola con la seguente parola: «ed».

2.8 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a titolo gratuito».

2.17 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a titolo gratuito».

2.3 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo oneroso».

2.23 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «comuni» sostituire la parola: «nei» con la seguente: «sui».

2.6 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in proprietà» sostituire la parola: «dei» con la seguente: «ai».

2.7

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «territori sono» sostituire la parola: «ubicati» con la seguente: «situati».

2.5

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal primo giorno».

2.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal sesto giorno».

2.22

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal primo mese».

2.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal quarto mese».

2.20

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal sesto mese».

2.21

ROSSI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sono esenti da» con la seguente: «non sono assoggettabili a».

2.25

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la parola: «esenti» con la seguente: «sgravate».

2.24 ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 2.

2.26 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «E» con la seguente: «Viene».

2.30 ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «È fatto salvo» con le seguenti: «non è fatto salvo».

2.32 ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «È fatto salvo» con la seguente: «decade».

2.31 ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire la parola: «maturato» con la seguente: «acquisito».

2.33 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «assegnatario» aggiungere le seguenti: «dell'alloggio».

2.29 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «1» con la seguente: «precedente».

2.28 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «stessa».

2.27 ROSSI, MORO

Al comma 3 sopprimere la parola: «non».

2.35 ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «oggetto di» con le seguenti: «soggetti a».

2.34 ROSSI, MORO

Al comma 3, sopprimere da: «in concessione» fino alla fine del comma.

2.36 ROSSI, MORO

Art. 3.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi» con le seguenti: «Nel caso».

3.11 ROSSI, MORO

Al comma 2, sopprimere le parole: «per cause diverse dalle dimissioni volontarie».

3.12 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «diverse» con la seguente: «differenti».

3.10 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i mutuatari hanno facoltà» con le seguenti: «ai mutuatari è data facoltà».

3.9 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «optare per» con le seguenti: «scegliere tra».

3.8 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «residuo» con la seguente: «restante».

3.7 ROSSI, MORO

Al comma 2, sopprimere da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.1 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «residue» con la seguente: «rimanenti».

3.6 ROSSI, MORO

Al comma 2, sopprimere le parole: «alle medesime condizioni».

3.2 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «medesime» con la seguente: «stesse».

3.5 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «medesimi» con la seguente: «stessi».

3.4 ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti per» con le seguenti: «cui sottostanno».

3.3 ROSSI, MORO

Art. 4.

Al comma 5, lettera h), sostituire le parole: «siano rispettate» con le seguenti: «siano osservati».

4.43 ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera h), sostituire le parole: «siano rispettate» con le seguenti: «siano obbligatorie».

4.42 ROSSI, MORO

Al comma 7, sopprimere le parole: «non formali».

4.44 ROSSI, MORO

Al comma 7, sostituire le parole: «non formali» con le seguenti: «non solo formali».

4.46 ROSSI, MORO

Al comma 7, sostituire le parole: «non formali» con le seguenti: «sia formali sia sostanziali».

4.45 ROSSI, MORO

Al comma 7, sopprimere le parole: «e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni».

4.2 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 7, sostituire le parole: «tre milioni» con le seguenti: «sette milioni».

4.47 ROSSI, MORO

Al comma 7, sostituire le parole: «lire tre milioni» con le seguenti: «lire un milione».

4.3 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 7, alla fine del comma aggiungere le parole: «le agevolazioni sono altresì sospese in presenza di avvertimento per violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente e in qualità di sostituto d'imposta».

4.4 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Sopprimere i commi da 16 a 22.

4.48 ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 16.

4.32 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 16, sopprimere le parole: «di età inferiore a 32 anni».

Conseguentemente il compenso unitario previsto all'articolo 14, comma 14 è ridotto fino a concorrenza del maggiore onere.

4.1 GUBERT

Al comma 16, primo periodo sostituire le parole: «32 anni» con le seguenti: «35 anni».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

4.6 WILDE, LAGO, MANFROI

Al comma 16, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

4.5 WILDE, LAGO, MANFROI

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

4.49 ROSSI, MORO

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni».

4.50 ROSSI, MORO

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: «previa deliberazione del CIPE».

4.51 ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 17.

4.33 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 17.

4.7 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17 dopo le parole: «Calabria e Sardegna», aggiungere le seguenti: «nonchè nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti».

4.8 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17 dopo le parole: «Calabria e Sardegna», aggiungere le seguenti: «e nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b».

4.13 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17 primo periodo dopo la parola: «retribuzione», aggiungere la seguente: «annua».

4.9 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «36 milioni», con le seguenti: «22 milioni».

4.14 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «36 milioni», con le seguenti: «24 milioni».

4.10 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, ultimo periodo sopprimere le parole: «a seguito di turn-over».

4.11 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, secondo periodo sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

4.12 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 18.

4.34 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 18.

4.15 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire le parole da: «lire 1.600.000» fino a: «1.050.000» con le seguenti: «lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 750.000».

4.52 ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire la parola: «1.600.000» con «800.000» e «1.050.000» con «500.000».

4.19 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire la parola: «1.600.000» con «1.000.000».

4.17 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sopprimere le parole: «1.050.000 fino a 31 31 dicembre 1999».

4.16 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire «1.050.000» con«700.000».

4.18 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 19, sopprimere i primo periodo.

4.53 MORO, ROSSI

Al comma 19, sopprimre da: «trova applicazione nei confronti» fino alla fine del comma.

4.22 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comam 19, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e per il settore automobilistico» fino a: «15 settembre 1997».

4.54 MORO, ROSSI

Al comma 19, cancellare da: «e per il settore automobilistico...» fino a: «15 settembree 1997».

4.20 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 19, sostituire «50.000 ECU» con «20.000 ECU».

4.24 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 19, sostituire «100.000 ECU» con «50.000 ECU».

4.23 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 20, sopprimere. «ad eddezione della fiscalizzazione degli oneri sociali».

4.21 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, sopprimere il comma

4.28 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «del Piemonte e della Lombardia».

4.25 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «della Liguria e del Friuli-Venezia Giulia».

4.26 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «del Veneto e del Trentino-Alto Adige».

4.27 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «della Toscana e della Valle d'Aosta».

4.29 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «dell'Emilia Romagna, delle Marche e dell'Umbria».

4.30 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «nonchè nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 56b».

Conseguentemente all'articolo 4 è aggiunto il comma 22-bis.

«A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici e di riscaldamento individuale applicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa».

4.31

WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«Al fine di incentivare il rinnovo dei parchi macchine e la rottamazione delle macchine utensili che abbiano più di 20 anni, si prevede l'ammortamento totale nell'esercizio di messa in funzione per le macchine acquistate in sostituzione di macchine utensili per la lavorazione di metalli».

4.35

PIANETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributo per l'acquisto di giacenze nuove a fronte della dismissione di analoghe giacenze preesistenti)

1. Agli imprenditori individuali o alle società che rinnovano il proprio magazzino entro il 30 giugno 1998 acquistando in Italia le merci necessarie, è consentito di dismettere, anche solo parzialmente, le giacenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta relativo all'anno 1996 fatturando un importo pari al 40 per cento del valore dismesso. La dismissione del rimanente 60 per cento non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, entro il 30 giugno 1998, riacquistare in merci analoghe un importo pari al 60 per cento delle giacenze dismesse. A tal fine è concesso un contributo statale sotto forma di credito di imposta, a valere ai fini dell'IVA, delle imposte dirette eventualmente dovute, pari al 20 per cento del costo di riacquisto delle merci sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Ove l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la dismissione superi l'importo di lire 1.500.000, l'eccedenza potrà essere versata in tre rate di pari importo in coincidenza con le liquidazioni mensili o trimestrali successive alla data del 30 giugno 1998».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 3 per cento».

4.36 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

4.37 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliar-

di in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.38

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrispondente al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.39 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.40 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già

dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.41 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Art. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle medesime destinati» con le seguenti: «destinati alle medesime».

5.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese artigiane» aggiungere le seguenti: «o a loro consorzi».

Conseguentemente aumentare gli importi dell'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della maggiore spesa.

5.2

GUBERT

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «enti pubblici...» fino: «Agenzia spaziale Italiana (ASI)».

5.1

WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) Agenzia spaziale Italiana (ASI)».

5.6VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «essere» con la seguente: «venire».

5.17

ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «comprese» con la seguente: «incluse».

5.16

ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a condizione che» con le seguenti: «purchè».

5.15

ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «annulamente» con le seguenti: «su base annua».

5.14 ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «medesime» con la seguente: «stesse».

5.13 ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 7» sostituire la parola: «sia» con la seguente: «venga».

5.12 ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «prioritariamente» con le seguenti: «in via prioritaria».

5.11 ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «vigente» con le seguenti: «in vigore».

5.10 ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «attuative» con le seguenti: «di attuazione».

5.21 ROSSI, MORO

Al comma 4, primo periodo, dopo la frase: «parametri di riferimento determinati», sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «secondo i».

5.20 ROSSI, MORO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al» con la seguente: «dei».

5.19 ROSSI, MORO

Al comma 5, primo periodo, sostituire: «di cui alla» con le seguenti: «secondo quanto risulta dalla».

5.9

ROSSI, MORO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «predetti» con la seguente: «suddetti».

5.8

ROSSI, MORO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «altresì determinare» con le seguenti: «anche contribuire a».

5.7

ROSSI, MORO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «ai sensi della» con le seguenti: «in base a quanto stabilito dalla».

5.5

ROSSI, MORO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «sia» con la seguente: «venga».

5.4

ROSSI, MORO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «rimasti».

5.3

ROSSI, MORO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

GUBERT

Sopprimere l'intero articolo.

6.17VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «è» con la seguente: «viene».

6.19

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 200.000» con le parole: «lire 500.000».

Conseguentemente il compenso unitario previsto all'articolo 14, comma 14 è ridotto fino a concorrenza del maggiore onere.

6.2

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sempre che» con la seguente: «purchè».

6.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «è» con la seguente: «viene».

6.16

ROSSI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «mediante» con la seguente: «tramite».

6.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «quale» con la seguente: «come».

6.14

ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire alle parole: «fa luogo» la seguente: «procede».

6.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».

6.12

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «e tecnologica» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

6.20

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «saranno» con la seguente: «verranno».

6.11

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire alle parole: «di cui al» con le seguenti: «contenute nel».

6.10

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture».

6.21

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire alle parole: «ivi comprese» la seguente: «incluse».

6.9

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire alle parole: «, nonchè» la seguente: «e».

6.8

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, tra le parole: «prevedendosi» e «specifiche», la parola: «altresì».

6.7

ROSSI, MORO

Al comma 3, dopo le parole: «e tecnologica» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

6.22

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «finalizzati» con la seguente: «che hanno per fine di».

6.6

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al fine» con le seguenti: «allo scopo».

6.5

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «tipo» con la seguente: «carattere».

6.4

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione».

6.23

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

6.3

ROSSI, MORO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «partecipanti ai».

7.1

GUBERT

Art. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

11.2VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con la seguente: «45».

11.45

MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con la seguente: «46».

11.49

MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con la seguente: «47».

11.48

MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con la seguente: «48».

11.47

MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con la seguente: «49».

11.46

MORO, ROSSI

Al comma 6, sostituire la parola: «delega» con la seguente: «trasmette».

11.44

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «46 per cento».

11.40

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «47 per cento».

11.41

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «48 per cento».

11.42

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «49 per cento».

11.43

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «53 per cento».

11.35

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «52 per cento».

11.36

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «51 per cento».

11.39

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a quindici dipendenti».

11.32

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a sedici dipendenti».

11.37

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a diciassette dipendenti».

11.38

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a diciotto dipendenti».

11.33

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a diciannove dipendenti».

11.34

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a venticinque dipendenti».

11.27

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a ventiquattro dipendenti».

11.28

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a ventitre dipendenti».

11.29

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a ventidue dipendenti».

11.30

MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a ventuno dipendenti».

11.31

MORO, ROSSI

Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente parola: «interessate».

11.26

MORO, ROSSI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque interessate».

11.25

MORO, ROSSI

Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente parola: «in ogni caso interessate».

11.24

MORO, ROSSI

Al comma 10, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente: al comma 8 dell'articolo 17, sostituire le parole: «210 miliardi» con le seguenti: «85 miliardi».

11.1

MORO, ROSSI

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 1998».

11.3

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 1998».

11.4

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 1998».

11.5

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 1998».

11.6

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° agosto 1998».

11.7

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 1998».

11.8

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 1998».

11.9

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° maggio 1998».

11.10

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° aprile 1998».

11.11

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 1998».

11.12

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 1998».

11.13

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 1998».

11.14

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 9 gennaio 1998».

11.15

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 8 gennaio 1998».

11.16

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 7 gennaio 1998».

11.17

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 6 gennaio 1998».

11.18

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 5 gennaio 1998».

11.19

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 4 gennaio 1998».

11.20

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 3 gennaio 1998».

11.21

ROSSI, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «a decorrere dal 2 gennaio 1998».

11.22

ROSSI, MORO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro per l'ambiente».

12.1

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro dell'interno».

12.2

MORO, ROSSI

Art. 14.

Al comma 1, numero 20), dopo la parola: «e» aggiungere la seguente: «e anche».

14.4

MORO, ROSSI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «a compensazione» fino a: «210 miliardi annui».

14.5VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo:

L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi».

14.7

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148».

14.6

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 12, le parole: «300 milioni» sono sostituite con le parole: «100 milioni».

14.1

GUBERT

Sopprimere il comma 13.

14.8 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 13, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«I requisiti di ruralità sono ridefiniti tenuto conto dell'importanza delle attività agricole a tempo parziale condotte nelle aree montane».

14.2

GUBERT

Sopprimere il comma 14.

14.9 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 14, sostituire: «lire 20.000» con: «lire 10.000».

14.3

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Parità scolastica)

1. All'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

“g-bis) le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria in misura non superiore a lire 3.000.000.”

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 400 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente al disegno di legge C n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

14.10 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

4. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base im-

proponibile determinata dai commi precedenti nonchè dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.

5. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. *Conseguentemente al disegno di legge C n. 4355, articolo 2, comma 3, tabella C*, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

8. All'articolo 30 comma 2 le parole: "non inferiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 2,5 per cento"

9. *Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:*

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

14.11

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Detraibilità assicurazioni sanitarie)

1. All'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-ter). I premi corrisposti per polizze sanitarie per un importo non superiore a lire 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 800 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

14.12 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Art. 17.

Al comma 5, dell'articolo 17, aggiungere la seguente lettera:

«c) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

17.3

MILIO

Al comma 8 sopprimere le parole da: «a compensazione del» fino alla fine del comma».

17.4 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 22, al terzo periodo, dopo le parole: «al presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità delle regioni a statuto speciale di applicare tasse automobilistiche ridotte fino al 6 per cento rispetto alla media nazionale.».

Conseguentemente: al comma 8 dello stesso articolo sostituire le parole: «210 miliardi» con le seguenti: «170 miliardi».

17.1 MORO

Al comma 18, punto 2, aggiungere alla fine del punto il seguente periodo: «Nei casi nei quali i cambiamenti di residenza conseguano a cambiamenti della toponomastica comunale di vie e piazze o dei numeri civivi, l'onere della richiesta e delle relative pratiche, così come per eventuali sanzioni, è a carico dell'amministrazione comunale, cui i soggetti interessati sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione».

17.5 GUBERT

Sopprimere il comma 35.

17.2 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Art. 18.

Sopprimere l'intero articolo.

18.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

Art. 21.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998. Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori».

Conseguentemente ancora, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole "all'1 per cento", con le seguenti: "al 2 per cento".»

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

21.23 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse».

21.2 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,».

21.6 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «concesse nei territori montani nonchè quelle concesse».

21.8 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «concesse nei territori montani».

21.3 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse».

21.7 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,».

21.4 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonchè quelle concesse».

21.5 MORO, ROSSI

Al comma 18, lettera e), sopprimere il punto 2.

21.24 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Alla fine del comma 18, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «trentun giorni».

21.1 GUBERT

Sopprimere il comma 23.

21.9 MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «15 ottobre 1998».

21.11

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «1° ottobre 1998».

21.10

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

21.21

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «15 dicembre 1997».

21.20

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «1° dicembre 1997».

21.19

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «30 novembre 1997».

21.18

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «20 novembre 1997».

21.17

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «15 novembre 1997».

21.16

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «1° novembre 1997».

21.15

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «30 ottobre 1997».

21.14

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «20 ottobre 1997».

21.12

MORO, ROSSI

Al comma 23, sostituire le parole: «1° ottobre 1997» con le seguenti: «15 ottobre 1997».

21.13

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 9.

21.22

MORO, ROSSI

Art. 22.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ovvero proprietari o gestori di proprietà collettive di natura pubblica».

22.1

GUBERT

Art. 23.

Sopprimere il comma 1.

23.1

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 3.

23.2

ROSSI, MORO

Art. 24.

Sopprimere il comma 16.

24.1

ROSSI, MORO

Al comma 16, sostituire le parole: «primo gennaio 1998» con le seguenti: «primo gennaio 1997».

24.2

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 17.

24.3

ROSSI, MORO

Al comma 17, sopprimere il primo periodo.

24.5

ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

24.6

ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

24.7

ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

24.8

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«75 per cento».*

24.9

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«70 per cento».*

24.10

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«65 per cento».*

24.11

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«60 per cento».*

24.100

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«55 per cento».*

24.12

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«45 per cento».*

24.13

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«40 per cento».*

24.14

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«35 per cento».*

24.15

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«30 per cento».*

24.16

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«25 per cento».*

24.17

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«20 per cento».*

24.18

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«15 per cento».*

24.19

ROSSI, MORO

*Al comma 17, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti:
«10 per cento».*

24.20

ROSSI, MORO

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

24.21

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 29.

24.22

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«360 giorni».*

24.23

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«330 giorni».*

24.24

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«300 giorni».*

24.25

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«270 giorni».*

24.26

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«240 giorni».*

24.27

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«210 giorni».*

24.28

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«180 giorni».*

24.29

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«150 giorni».*

24.30

ROSSI, MORO

*Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti:
«120 giorni».*

24.31

ROSSI, MORO

Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

24.32

ROSSI, MORO

Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

24.33

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi».

24.34

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventitrè mesi».

24.35

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventidue mesi».

24.36

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventuno mesi».

24.37

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro venti mesi».

24.38

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciannove mesi».

24.39

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

24.40

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciassette mesi».

24.41

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sedici mesi».

24.42

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

24.43

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro quattordici mesi».

24.44

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tredici mesi».

24.45

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro undici mesi».

24.46

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro dieci mesi».

24.47

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

24.48

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro otto mesi».

24.49

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sette mesi».

24.50

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

24.51

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro cinque mesi».

24.52

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

24.53

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

24.54

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

24.55

ROSSI, MORO

Al comma 30, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro un mese».

24.56

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 39.

24.57

ROSSI, MORO

Al comma 39, sopprimere le parole da: «in caso di pagamento» fino a: «si considera omesso».

24.58VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 39, dopo le parole: «scoperto» aggiungere le seguenti: «qualora preservato all'incasso entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento».

24.59

GUBERT

Al comma 39, dopo le parole: «non pagabili» aggiungere le seguenti: «per causa imputabili al contribuente».

24.60

GUBERT

Sopprimere il comma 40.

24.61

ROSSI, MORO

Art. 25.

Sopprimere l'articolo 25.

25.1

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 1.

25.2

MORO, ROSSI

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e dei sostituti d'imposta».

25.3

GUBERT

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà di ordine economico» aggiungere le seguenti: «comunque di gravità tale da far venir meno per effetto dell'eventuale pagamento del tributo i necessari mezzi di sussistenza.».

25.4

GUBERT

Sopprimere il comma 2.

25.5

MORO, ROSSI

Art. 26.

Sopprimere il comma 3.

26.1

ROSSI, MORO

Art. 27.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono quadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

27.1

GUBERT

Sopprimere il comma 3.

27.2

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi».

27.3

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventuno mesi».

27.4

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

27.5

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

27.6

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

27.7

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

27.8

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

27.9

MORO, ROSSI

Art. 28.

Sopprimere l'articolo 28.

28.1

MORO, ROSSI

Art. 29.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «15 dicembre 1998».

29.1

MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «1° dicembre 1998».

29.2

MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «15 novembre 1998».

29.3

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «1° novembre 1998».

29.4

MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «15 ottobre 1998».

29.5

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «1° ottobre 1998».

29.6

MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 1998» con le seguenti: «15 settembre 1998».

29.7

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 5.

29.8

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'0,5 per cento».

29.9

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'0,6 per cento».

29.10

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'0,7 per cento».

29.11

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'0,8 per cento».

29.12

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'0,9 per cento».

29.13

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,5 per cento».

29.14

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,4 per cento».

29.15

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,3 per cento».

29.16

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,2 per cento».

29.17

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le seguenti: «dell'1,1 per cento».

29.18

MORO, ROSSI

Art. 32.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,26».

32.1

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,27».

32.2

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,28».

32.3

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,29».

32.4

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,30».

32.5

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,31».

32.6

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,32».

32.7

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,33».

32.8

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,34».

32.9

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,35».

32.10

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,36».

32.11

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,37».

32.12

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,38».

32.13

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,39».

32.14

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,40».

32.15

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,41».

32.16

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,42».

32.17

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,43».

32.18

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,44».

32.19

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,45».

32.20

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,46».

32.21

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,47».

32.22

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,48».

32.23

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,50».

32.24

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,51».

32.25

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,52».

32.26

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,53».

32.27

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,54».

32.28

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,55».

32.29

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,56».

32.30

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,57».

32.31

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,58».

32.32

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,59».

32.33

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,60».

32.34

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,61».

32.35

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,62».

32.36

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,63».

32.37

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,64».

32.38

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,65».

32.39

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,66».

32.40

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,67».

32.41

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,68».

32.42

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,69».

32.43

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,70».

32.44

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,71».

32.45

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,72».

32.46

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,73».

32.47

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,74».

32.48

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,75».

32.49

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,76».

32.50

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,77».

32.51

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,78».

32.52

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,79».

32.53

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,80».

32.54

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,81».

32.55

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,82».

32.56

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,83».

32.57

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,84».

32.58

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,85».

32.59

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,86».

32.60

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,86».

32.61

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,88».

32.62

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,89».

32.63

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,90».

32.64

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,91».

32.65

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,92».

32.66

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,93».

32.67

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,94».

32.68

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,95».

32.69

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,96».

32.70

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,97».

32.71

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,98».

32.72

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «2,99».

32.73

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «3,00».

32.74

MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2,25» con la seguente: «3,01».

32.75

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

32.76

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 4 sostituire le parole: «marzo 1998» con le seguenti: «giugno 1998».

32.77

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 4 secondo periodo, sopprimere le parole: «a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro».

32.78

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 5, al secondo periodo sopprimere le parole: «private accreditate».

32.79

GUBERT

Al comma 5, al secondo periodo sostituire le parole: «di chiusura dei residui ospedalieri psichiatrici» con le parole: «di realizzazione di strutture residenziali per i malati di mente alternative o complementari previste dall'attuale legislazione».

32.80

GUBERT

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con la regione interessata» con le parole: «nel caso di inattivazione della regione interessata».

32.81

GUBERT

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «della tariffazione delle prestazioni e».

32.82

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 6, sesto periodo, sopprimere la parola: «perchè» e aggiungere dopo le parole: «pazienti diversi o di nuovi casi» le parole seguenti: «purchè tali prestazioni siano già state adeguatamente assicurate».

32.83

GUBERT

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «che sono adottate dal Ministero della sanità entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative».

32.84

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 10.

32.85

MORO, ROSSI, MANARA

Art. 33.

Sopprimere l'articolo.

33.1

ROSSI, MORO

Art. 36.

Sopprimere l'articolo.

36.1

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 1.

36.2

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 1.

36.3

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «è rimesso al CIPE» con le parole: «non è rimesso al CIPE».

36.4

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE».

36.5

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 3.

36.6

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 4.

36.7

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 3», con le seguenti: «dal comma 2».

36.8

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «e delle medie ponderate», fino alla fine del periodo.

36.9

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 5, sopprimere le parole: «ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore, in caso contrario l'adeguamento».

36.10

GUBERT

Sopprimere il comma 6.

36.11

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 7.

36.12

GUBERT

Sopprimere il comma 8.

36.13

MORO, ROSSI, MANARA

All'articolo 36, comma 9, sopprimere le parole da: «che ha» a: «relativa licenza».

36.14

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 10.

36.15

MORO, ROSSI, MANARA

All'articolo 36, comma 10, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» a: «gennaio 1999».

36.16

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 11.

36.17

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 11, sostituire le parole: «adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici» con le parole: «adotta misure atte a rendere superfluo l'uso di farmaci siano essi generici o d'altro tipo».

36.18

GUBERT

Al comma 12, dopo le parole: «adotta iniziative» aggiungere le parole: «, ad esclusione dell'impiego delle forze dipolizia, dell'esercito, della marina e dell'aviazione».

36.19

GUBERT

Al comma 12, sopprimere le parole: «e al CIPE».

36.20

GUBERT

Al comma 12, sopprimere le parole: «e con frequenze annuale».

36.21

GUBERT

All'articolo 36, sopprimere i commi 13 e 14.

36.22

MORO, ROSSI

All'articolo 36, sopprimere il comma 13.

36.23

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente aumentare gli importi dell'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della minore entrata.

36.100

GUBERT

Sopprimere il comma 13.

36.24

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

36.25

GUBERT

All'articolo 36, sopprimere il comma 14.

36.26

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 15.

36.27

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 15, primo periodo, sostituire la cifra «200», con: «400».

36.28

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 16.

36.29

MORO, ROSSI, MANARA

All'articolo 36, comma 16, primo periodo, sopprimere le parole tra: «ivi» e: «finale».

36.30

MORO, ROSSI

Al comma 16, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente aumentare gli importi dell'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della minore entrata.

36.200

GUBERT

All'articolo 36, comma 16, sopprimere l'ultimo periodo.

36.31

MORO, ROSSI

Al comma 17, dopo laparola: «economisti» aggiungere le parole: «esperti di psicologia e di sociologia della salute».

36.32

GUBERT

Art. 38.

Al comma 1, sostituire la parola: «10,5» con: «8,5».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

38.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

38.2

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 2.

38.3

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 3.

38.4

MORO, ROSSI, MANARA

Sopprimere il comma 4.

38.5

MORO, ROSSI, MANARA

Art. 39.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «comprensivo» fino alla fine del comma.

39.1

MORO, ROSSI

Al comma 6, sopprimere le parole tra: «il predetto», fino alla fine del comma.

39.2

MORO, ROSSI

Al sopprimere il comma 7.

39.3

MORO, ROSSI

Alla fine del comma, inserire il seguente periodo: «il numero di tali passaggi riduce in pari misura il numero di nuove assunzioni previste al precedente comma 6.

39.4

GUBERT

Al comma 8, lettera c) sopprimere l'ultimo periodo.

39.5

GUBERT

Al comma 8, lettera c) sopprimere l'ultimo periodo.

39.6

MORO, ROSSI

Al comma 8, lettera c) dopo la parola. «sostenere» inserire le parole seguenti: «una prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nonchè».

39.7

GUBERT

Sopprimere il comma 13.

39.8VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 13.

39.9

MORO, ROSSI

Al comma 14, sopprimere il penultimo periodo.

39.10

GUBERT

Al comma 14, al penultimo periodo dopo le parole: «sostenere» inserire le parole: «una prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nonchè».

39.11

GUBERT

Sopprimere il comma 22.

39.12

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 22.

39.13VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 22.

39.14

GUBERT

Sopprimere il primo periodo del comma 22.

39.15

MORO, ROSSI

Sopprimere il secondo periodo del comma 22.

39.16

MORO, ROSSI

Sopprimere il terzo periodo del comma 22.

39.17

MORO, ROSSI

Al comma 25, sopprimere le parole tra: «e garantendo» e «comunità montane».

39.18

MORO, ROSSI

Al comma 27-bis, inserire il seguente testo approvato dal Senato della Repubblica e soppeso dalla Camera dei deputati:

«28. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24,

convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

39.19 FIGURELLI, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, PAGANO

Alla fine del comma 28, aggiungere le parole: «e comunque nel pieno rispetto della legge 675 del 31 dicembre 1996 e della legge n. 676 del 31 dicembre 1996 sulla privacy e ad esclusione di informazioni che non sono rilevanti per le verifiche stesse».

39.20 GUBERT

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti i lavoratori di cui al decreto-legge n. 24 del 1986 per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge n. 409 del 1984 per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo emana uno o più decreti ministeriali intesi a fissare le modalità di trasformazione dei suddetti contratti e forme di mobilità nel comparto del settore pubblico».

39.21 SCHIFANI

Art. 40.

All'articolo 40, comma 1, sopprimere le parole da: «Piccole isole» fino alla fine del periodo .

40.1 MORO, ROSSI

Al comma 1, nel periodo compreso tra le parole: «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», eliminare le parole: «per le piccole isole».

40.2 MORO, ROSSI

Al comma 1, nel periodo compreso tra le parole: «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», eliminare le parole: «nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile».

40.3

MORO, ROSSI

Al comma 1, nel periodo compreso tra le parole: «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», eliminare la parola: «metropolitane».

40.4

MORO, ROSSI

Al comma 1, nel periodo compreso tra le parole: «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», eliminare le parole: «a forte rischio di devianza minorile e giovanile».

40.5

MORO, ROSSI

Al comma 1, nel periodo compreso tra le parole: «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», eliminare le parole: «a forte rischio di devianza minorile e giovanile» e sostituirle con le seguenti: «a maggior densità di criminalità minorile e giovanile».

40.6

MORO, ROSSI

Al comma 1, dopo il periodo compreso tra le parole: «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», aggiungere le seguenti: «Con apposito decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il Governo determina i criteri d'individuazione di dette aree e definisce la lista delle zone ammesse a fruire della priorità. La lista è aggiornata annualmente dal Governo, con apposito decreto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

40.7

MORO, ROSSI

All'articolo 40, comma 1, sopprimere le parole tra: «fermo restando» e: «presente comma».

40.8

MORO, ROSSI

All'articolo 40, comma 1, sopprimere le parole tra: «Anche in vista» e: «n. 59».

40.9

MORO, ROSSI

All'articolo 40, comma 1, sopprimere le parole tra: «con esperti» e: «curricolari».

40.10

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonchè non sostitutivi di quelli curricolari» con le seguenti: «riguardo a particolari discipline e insegnamenti».

40.11

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonchè non sostitutivi di quelli curricolari» con le seguenti: «o di collaborazione coordinata e continuativa con esperti per introdurre particolari discipline ed insegnamenti non sostitutivi ma accessori a quelli curricolari».

40.12

MORO, ROSSI

Al comma 1, ottavo periodo, sopprimere le parole: «non sostitutivi di quelli curricolari».

40.13

GUBERT

Al comma 1, stralciare il periodo compreso tra le parole: «Al fine di incrementare» e: «istituzioni pubbliche e private».

40.14

MORO, ROSSI

Al comma 1, stralciare il periodo compreso tra le parole: «Al fine di incrementare» e: «istituzioni pubbliche e private» le seguenti parole: «nel quadro del sistema formativo integrato e».

40.15

MORO, ROSSI

Al comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: «offerta formativa» inserire le parole seguenti: «volta a sostituire progressivamente i casi di diploma universitario con corsi di formazione post-secondaria non universitaria».

40.16

GUBERT

All'articolo 40, comma 3, sopprimere le parole da: «fermo restando» a: «del comma 1».

40.17

MORO, ROSSI

All'articolo 40, sopprimere il comma 11.

40.18

MORO, ROSSI

Stralciare il comma 11.

40.19

MORO, ROSSI

Al comma 11, stralciare le parole tra: «e a posti di coordinatore amministrativo» e: «ausiliare tecnico amministrativo».

40.20

MORO, ROSSI

Al comma 11, stralciare le parole seguenti: «e a posti di coordinatore amministrativo».

40.21

MORO, ROSSI

Al comma 11, stralciare le comprese tra: «nonchè» e: «ausiliare tecnico amministrativo».

40.22

MORO, ROSSI

Art. 41.

Sopprimere il comma 4.

41.1 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo ed il secondo periodo del comma 4.

41.2 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo ed il terzo periodo del comma 4.

41.3 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo ed il quarto periodo del comma 4.

41.4 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo periodo del comma 4.

41.5 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole comprese tra: «Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo"» e «a seguito di concorso».

41.6 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole comprese tra: «Nell'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 487, la locuzione» e «assunzioni ivi previste».

41.7 MORO, ROSSI

Sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 4.

41.8 MORO, ROSSI

Sopprimere il secondo ed il quarto periodo del comma 4.

41.9 MORO, ROSSI

Sopprimere il secondo periodo del comma 4.

41.10 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole comprese tra: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» e «assunzioni ivi previste».

41.11 MORO, ROSSI

Sopprimere il terzo ed il quarto periodo del comma 4.

41.12 MORO, ROSSI

Sopprimere il terzo periodo del comma 4.

41.13 MORO, ROSSI

Sopprimere il quarto periodo del comma 4.

41.14 MORO, ROSSI

Stralciare il comma 5.

41.15 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo ed il secondo periodo del comma 5.

41.16 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo ed il terzo periodo del comma 5.

41.17 MORO, ROSSI

Sopprimere il primo periodo del comma 5.

41.18

MORO, ROSSI

Sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 5.

41.19

MORO, ROSSI

Sopprimere il secondo periodo del comma 5.

41.20

MORO, ROSSI

Sopprimere il terzo periodo del comma 5.

41.21

MORO, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole comprese tra: «Per il personale non rientrante nelle disposizioni» e «primo rinnovo contrattuale».

41.22

MORO, ROSSI

Stralciare il comma 4.

41.23

MORO, ROSSI

Art. 42.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente dall'Amministrazione degli Affari esteri inviato in missione all'estero per periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno continuare ad essere collocati in aspettativa dalla rispettive Amministrazioni per tutta la durata della permanenza estero del coniuge, ma senza oneri per il bilancio dello Stato».

42.1

GUBERT

Sostituire il comma 4, con il seguente: «I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri inviato all'estero per periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno continuare ad essere collocati in aspettativa dalle rispettive amministrazioni per tutta la durata della permanenza all'estero del coniuge, senza oneri per il bilancio dello Stato».

42.2

MORO, ROSSI, PROVERA

Art. 43.

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'articolo 17, comma 1» con le seguenti: «dall'articolo 17, comma 2».

43.3

MORO, ROSSI

Stralciare il comma 7.

43.1

MORO, ROSSI

Al comma 7, sostituire le parole: «su proposta dei ministri interessati» con le seguenti: «su proposta dei ministri interessati e di concerto con essi».

43.6

MORO, ROSSI

Al comma 7, dopo le parole: «su proposta dei ministri interessati» inserire le seguenti «acquisto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

43.4

MORO, ROSSI

Al comma 7, dopo le parole: «su proposta dei ministri interessati» inserire le seguenti: «sentire le competenti commissioni parlamentari».

43.5

MORO, ROSSI

Art. 44.

Stralciare il comma 5.

44.1

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 5.

44.2 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 5, sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro delle finanze».

44.3 MORO, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro delle finanze» ed inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane interessati».

44.4 MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «sentito il Ministro dell'interno».

44.8 MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Regioni interessate».

44.5 MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Province interessate».

44.6 MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei Comuni interessati».

44.7 MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 dicembre».

44.9

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 novembre».

44.10

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 ottobre».

44.11

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».

44.12

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 agosto».

44.13

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 luglio».

44.14

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».

44.15

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 maggio».

44.16

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo».

44.17

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «28 febbraio».

44.18

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».

44.19

MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «diritto di prelazione ai comuni» inserire le parole: «ed in subordine alle comunità montane».

44.20

GUBERT

Alla fine del comma 5, aggiungere, le seguenti:

«Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta “azione d’oro» in conformità agli *standards* internazionali europei».

44.21

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Norme in materia di privatizzazioni)

1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro" in conformità agli *standard* internazionali europei».

44.0.1 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Art. 45.

Al comma 4, all'interno dell'articolo 179, comma 1, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, le parole: «con esclusione delle unità navali» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle unità navali, terrestri ed aree impegnate in missioni operative e addestrative che si svolgono fuori dai confini nazionali».

45.1 MORO, ROSSI

Al comma 4, all'interno dell'articolo 179, comma 1, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, le parole: «con esclusione delle unità navali» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle unità navali impegnate in missioni operative e addestrative nelle acque esterne a quelle territoriali».

45.2 MORO, ROSSI

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«5. Il personale alle dipendenze del Ministero della difesa con rapporto individuale ai sensi degli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52, del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è inserito nell'organico del personale civile del Ministero della difesa a partire dal 1° gennaio 1998».

45.3 MANCA

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«5. Il personale alle dipendenze del Ministero della difesa con rapporto individuale ai sensi degli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52, del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è considerato a tutti gli effetti facente parte del personale civile del Ministero della difesa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265».

45.4

MANCA

Sopprimere il comma 5.

45.5

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «derivante dalle direttive strategiche» con le seguenti: «derivante dalle necessità difensive ed operative, dagli obblighi internazionali contratti dalla Repubblica italiana».

45.6

MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «derivante dalle direttive strategiche» inserire le seguenti: «, dalle necessità operative».

45.7

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «derivante dalle direttive strategiche» con le seguenti: «derivante dagli obiettivi generali della politica di sicurezza nazionale».

45.8

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento» con le seguenti: «o per effetto della distribuzione geografica delle caserme esistenti».

45.9

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento» con le seguenti: «o per effetto dei vincoli logistici».

45.10

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole seguenti: «oltre i 100 chilometri» con le seguenti: «oltre i 200 chilometri».

45.11

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole seguenti: «oltre i 100 chilometri» con le seguenti: «oltre i 150 chilometri».

45.12

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole seguenti: «oltre i 100 chilometri» con le seguenti: «oltre i 75 chilometri».

45.13

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole seguenti: «oltre i 100 chilometri» con le seguenti: «oltre i 50 chilometri».

45.14

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1998».

45.15

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 30 novembre 1998».

45.16

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 1998».

45.17

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1998».

45.18

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 agosto 1998».

45.19

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1998».

45.20

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 30 giugno 1998».

45.23

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 maggio 1998».

45.22

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 30 aprile 1998».

45.21

MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

45.24

MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» inserire le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

45.25

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza» con le seguenti: «compensazioni di carattere non economico volte a favorire un più frequente rientro periodico alla località di residenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

45.26

MORO, ROSSI

Al comma 5, sostituire il primo periodo, compreso tra le parole: «Tali agevolazioni» e: «il comune di residenza» con le seguenti: «La frequenza delle licenze e dei rientri autorizzati dovrà essere proporzionale alla distanza tra la sede di servizio del militare e il comune di residenza».

45.27

MORO, ROSSI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «alla distanza» con le parole: «ai tempi di percorrenza con mezzi di trasporto pubblico».

45.28

GUBERT

Sopprimere il comma 6.

45.29

MORO, ROSSI

Art. 46.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato».

46.1

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «culturali e ambientali» aggiungere le seguenti: «nonchè, secondo le disposizioni vigenti in ordine alla sede di destinazione, per i militari di leva, al Corpo Forestale dello Stato».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelle relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento,

sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero dei beni culturali e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali vi fanno fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva».

46.2

MANFREDI

Art. 47.

Al comma 7, tra le parole: «una o più regioni» e: «e università», reinserire le seguenti: «comuni, province».

47.1

MORO, ROSSI

Al comma 7, dopo le parole: «regioni» inserire: «comuni e province».

47.2VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 7, tra le parole: «una o più regioni» e: «e università», reinserire la seguente: «comuni».

47.4

MORO, ROSSI

Al comma 7, tra le parole: «una o più regioni» e: «e università», reinserire la seguente: «province».

47.3

MORO, ROSSI

Al comma 8, sostituire la parola: «1000» con la seguente: «3000».

47.5VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 8, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 1000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 2000 abitanti».

47.6

MORO, ROSSI

Al comma 8, la cifra: «1.000» è sostituita con la cifra: «2.000».

Conseguentemente aumentare gli importi dell'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della maggiore uscita.

47.7

GUBERT

Al comma 8, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 1000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 1.750 abitanti».

47.8

MORO, ROSSI

Al comma 8, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 1000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 1500 abitanti».

47.9

MORO, ROSSI

Al comma 8, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 1000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 500 abitanti».

47.10

MORO, ROSSI

Al comma 8, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 1000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 750 abitanti».

47.11

MORO, ROSSI

Art. 48.

Sopprimere il comma 9.

48.1

MORO, ROSSI

Alla fine del comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato anticipa alle regioni il 50 per cento di tale differenza sulla base di una sua valutazione preventiva».

48.2

GUBERT

Al comma 10, sostituire le parole: «previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

48.3

MORO, ROSSI

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: «da accorpate» sopprimere la parola: «possibilmente».

48.4

MORO, ROSSI

Art. 49.

Al comma 15, sopprimere le parole da: «Gli enti locali» fino a: «oneri di urbanizzazione».

49.1VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 16.

49.2VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 17.

49.3VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 18.

49.4VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE**Art. 51.**

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «minore».

51.1

GUBERT

Al comma 6, sostituire la parola: «assegni» con la parola: «compensi».

51.2

GUBERT

Al comma 6, terzo periodo, sostituire sempre la parola: «quattro» con la parola: «due» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».

51.3

GUBERT

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca».

51.4

GUBERT

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

51.5

GUBERT

Al comma 6, quinto periodo, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alle parole: «11 luglio 1980, n. 382» nonchè sopprimere anche il periodo successivo.

51.6

GUBERT

Al comma 6, sopprimere l'ottavo periodo.

51.7

GUBERT

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «nè di ogni altro soggetto».

51.8

GUBERT

Al comma 8, sopprimere la parola: «liberi».

51.9

GUBERT

Art. 52.

Al comma 2, sostituire: «120 giorni» con: «sessanta giorni».

52.1 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Art. 53.

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendono» con le parole: «titolari di esercizio commerciale operante o che intenda».

53.1 GUBERT

Sopprimere il comma 11.

53.2 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 11.

53.3 GUBERT

Sopprimere il comma 15.

53.4 GUBERT

Al comma 15, sostituire la parola: «1996» con le parole: «1998».

53.5 GUBERT

Art. 54.

Sopprimere il comma 5.

54.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

54.2

GUBERT

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

54.3

GUBERT

Sopprimere il comma 16.

54.4

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 10.

55.1

GUBERT

Al comma 10, sopprimere le parole: «e senza maggiorazione di interessi».

55.2

GUBERT

Al comma 10, sostituire la cifra: «80» con la cifra: «100».

55.3

GUBERT

Al comma 10, sopprimere dalle parole: «oppure mediante versamento rateale» fino alla fine del comma.

55.4

GUBERT

Sopprimere il comma 13.

55.5

GUBERT

Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) favorire un adeguato sviluppo delle attività agricole e di allevamento, anche a tempo parziale, nelle aree marginali soggette a processi di abbandono colturale».

55.6

GUBERT

Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) riduzione ad 1/3 dei contributi agricoli unificati per un periodo non inferiore a tre anni, per le zone colpite dal crollo dei prezzi causato dall'eccessiva produzione di olive nella campagna 1997-98;

e-bis) sostegno allo stoccaggio pubblico di olio di oliva nella misura di 650.000 lire al quintale;

e-ter) devoluzione dell'aiuto allo sviluppo di almeno la metà delle eccedenze di produzione del riso».

55.7 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 24, primo periodo, dopo le parole: «appositi contratti» inserire le parole: «che garantiscono l'imparzialità del servizio informativo ivi comprese la possibilità di critica dell'operato del Governo e di altri enti da esso controllati».

55.8 GUBERT

Sopprimere il comma 25.

55.9 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Alla fine del comma 27, dopo le parole: «enti morali» inserire le parole: «o associazioni».

55.10 GUBERT

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«28. L'Ufficio italiano Cambi è posto in liquidazione entro il 30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell'UIC, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 17 dello Statuto, è devoluto al Tesoro dello Stato previa restituzione alla Banca d'Italia del fondo di dotazione.

28-ter. Le funzioni ed il personale dell'Ufficio Italiano Cambi sono trasferiti alla Banca d'Italia.

28-quater. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell'UIC sono destinate:

a) alla copertura di interventi in conto capitale per lire 2.000 miliardi per l'anno 1998 destinati alla ricostruzione nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997;

b) all'istituzione, per lire 5.500 miliardi di un fondo destinato alla restituzione sotto forma di credito d'imposta, entro il 31 dicembre 1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c) per la quota residua al fondo ammodernamento del debito pubblico la riduzione del debito pubblico».

55.11 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Abolizione del collocamento)

1. A partire dal 1° gennaio 1998, l'avviamento al lavoro è liberalizzato; restano ferme le normative per le categorie protette.

2. Si intendono conseguentemente abrogate tutte le norme in contrasto con il comma precedente.

3. Entro il 31 marzo 1998 il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede all'impiego del personale, attualmente adibito agli uffici di collocamento ed in altre strutture ministeriali a loro connessi, ad altre mansioni di interesse pubblico e prioritariamente a coprire le funzioni del personale di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 12 e 13 dell'articolo 30 che sono soppressi.

4. Le attività di rilevazione statistica attualmente svolte dagli uffici di collocamento verranno svolte dalle strutture decentrate del Ministero del lavoro».

55.0.1 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Delega al Governo per snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine, dell'incremento dell'occupazione. Dell'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui».

55.0.2 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato)

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

55.0.3

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici)

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione».

55.0.4

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Art. 59.

Al comma 2 sostituire: ad eccezione di coloro che possono far valere...» fino a: «31 dicembre 1997» con: «, ad eccezione dei lavoratori appartenenti alle categorie esplicitate dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 24 aprile 1997, n. 164, qualora perdenti posto, per i quali saranno richiesti rispettivamente il parametro 82 e 26 anni di anzianità contributiva».

All'eventuale onere per il bilancio dello Stato si provvede mediante corrispondente aumento dell'accisa sull'alcool etilico per ettolitro anidro e dell'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici.

59.1

MANFROI, SPERONI ROSSI, MORO

Al comma 3, secondo periodo cancellare: «maggiormente rappresentative»

59.2

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 3, alla fine del comma aggiungere: «A decorrere dal 1° gennaio 1998, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui sopra.

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche per il 1998 sono ridotti di 600 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spese.

59.3

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Conseguentemente le economie di spesa realizzate sono interamente impiegate per l'aumento delle pensioni sociali.

59.4

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 7, lettera b) sopprimere «dipendenti».

59.5

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 7 lettera b) alla fine aggiungere: «o che abbiano svolto mansioni usuranti così come saranno individuate con decreto di cui al successivo comma 11.

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

59.6

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI, TABLADINI

Al comma 9, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e per quelli con figli minori».

59.7

GUBERT

Al comma 9, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e per quelli con componenti della famiglia non autosufficienti».

59.8

GUBERT

Il comma 23 è soppresso.

59.9

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Sopprimere il comma 28.

59.10

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Alla fine del comma 44, aggiungere le seguenti: «da destinarsi prioritariamente all'aumento delle pensioni sociali».

59.11 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 50, lettera e) sopprimere le parole: «determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo».

59.12 GUBERT

Al comma 54, sostituire le parole: «almeno 40 anni» con le seguenti: «almeno 39 anni, 6 mesi e un giorno».

59.13 BONATESTA, CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 54 secondo periodo sostituire: «requisito anagrafico di 57 anni» con «requisito anagrafico di 56 anni e 35 anni di anzianità contributiva».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

59.14 MANFROI, WILDE, LAGO, ROSSI, MORO

Al comma 54 penultimo periodo dopo: «lavoratori dipendenti privati» aggiungere: «e pubblici».

Conseguentemente aumentare fino al massimo di 4 punti l'aliquota dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

59.15

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 54 penultimo periodo dopo: «1° gennaio 1998» aggiungere: «I lavoratori che hanno subito il differimento della data di pensionamento per effetto di proroghe o blocchi conseguenti a precedenti disposizioni di legge, mantengono il diritto al pensionamento alla data prescritta dalla previgente normativa».

Conseguentemente aumentare fino al massimo di 4 punti l'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

59.16

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 55, al primo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «novanta giorni».

59.17

GUBERT

Art. 63.

Sopprimere l'articolo.

63.1VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE**Art. 64.**

Al comma 2, sopprimere la parola: «prioritariamente».

64.1

GUBERT

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Monitoraggio spese per interessi)

1. Qualora la spesa per interessi sostenuta dal tesoro dello Stato nell'anno 1998 risulti, a consuntivo, inferiore a quella inizialmente prevista dal bilancio di previsione del 1998, la differenza sarà impiegata prioritariamente per la restituzione ai contribuenti entro il 30 aprile 1999 del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

64.0.1

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 61 contiene un duplice precetto:

a) estende la proroga dei termini disposti dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 anche a soggetti che da tale beneficio sono esclusi in base alla legge di conversione del suddetto decreto-legge;

b) precisa il termine di sospensione, dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 dicembre 1997), valente sia per i soggetti originariamente previsti nel decreto-legge, che per quelli meno numerosi previsti dalle modifiche apportate dalla legge di conversione.

Il primo precetto risulterebbe sostanzialmente inutile o inapplicabile, in quanto, alla presumibile data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo, risulterà già scaduto il *dies ad quem* della sospensione disposta con la norma in esame. Ove poi possa ritenersi che l'estensione valga a far salve le aspettative indotte dall'originario testo del decreto-legge in quei soggetti che dai benefici sono stati esclusi dalla legge di conversione, tale volontà meriterebbe di essere enunciata in modo meno incerto e problematico. Il secondo precetto (desumibile dalla virgola apposta dopo le parole «legge di conversione», ove tale virgola non sia frutto di un errore di trascrizione) vanificherebbe il più lungo termine disposto con la stessa legge di conversione (31 marzo 1998), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 1 della stessa legge.

Ciò premesso invita il Governo a provvedere.

0/2793-B/1

SENESE, DE GUIDI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2793-B;

considerata la necessità di favorire i miglioramenti tra amministrazione centrale e periferica,

ritenuta l'esigenza di accrescere il livello dell'efficienza delle giunte dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti

impegna il Governo

a corrispondere agli assessori dei comuni di cui alla premessa l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti.

0/2793-B/2

CASTELLI, MORO, ROSSI

Il Senato,

considerato che:

appare criticabile la scelta derivante dai primi tre periodi del comma 4 dell'articolo 41 che incide su di una materia da tempo oggetto di agitazioni e tensioni all'interno del personale dipendente dal DAP e sulla quale, anche a seguito di sollecitazioni di questa Commissione, il Ministro della giustizia aveva offerto affidamenti che con la normativa in titolo vengo travolti. L'esigenza di razionalizzazione sottesa all'intervento normativo in questione avrebbe dovuto trovare soddisfazione all'interno di un riordino complessivo della materia e non con intervento parziale e distorto attuato attraverso la tecnica dell'interpretazione autentica di frammenti di norme;

ancora più criticabile appare l'ultimo periodo del citato comma 4 che fa gravare le modeste esenzioni (previste nel periodo precedente all'estensione della disciplina sopra criticata) sulla consistenza del personale educatore e di assistenza sociale, già fortemente sottodimensionato rispetto alla grave situazione carceraria, con la conseguenza di accentuare la dimensione custodialistica a scapito di quella, pur costituzionalmente garantita, della risocializzazione. Si fa presente che la disposizione in argomento contraddice l'impegno formalmente assunto dal Governo in occasione dell'esame della legge n. 662/1996 attraverso l'accettazione dell'ordine del giorno n. 0/1705/2/3 in sede di Commissione giustizia, che impegnava il Governo:

«ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del personale, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particolare tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equiparazione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza;

a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Amministrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla funzione rieducativa della pena».

Lesivo dei principi della separazione dei poteri infine è il quinto comma dello stesso articolo 41 che travolge i giudicati già formati attuando un'ablazione non giustificata di beni entrati già a far parte della sfera giuridica dei soggetti a cui favore si è formato il giudicato.

impegna il Governo:

1) a provvedere tempestivamente ad un complessivo riordino dello stato giuridico ed economico del personale dipendente dal DAP secondo linee che tengano conto delle specificità professionali ed evitino al tempo stesso disparità non giustificate di trattamento;

2) ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del personale, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particolare tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equiparazione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza;

3) a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Amministrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla funzione rieducativa della pena;

4) ad ispirare alle suddette linee il proprio atteggiamento in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali.

0/2793-B/4

SALVATO, DE GUIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

la situazione dei trasporti di persone e merci in tutto il Mezzogiorno e soprattutto da e per le isole risulta essere sempre più difficile non solo per la precarietà dei servizi, dei mezzi e delle strutture, ma anche per gli elevati costi tariffari che impediscono di fatto il normale e necessario nesso in zone che geograficamente risultano più svantaggiate rispetto ad altre

impegna il Governo:

a rivedere con la massima urgenza il sistema tariffario al fine di agevolare il trasporto di persone e merci da e per le isole, il Mezzogiorno e altre aree depresse.

0/2793-B/5 LA LOGGIA, SCHIFANI, D'ALÌ, CENTARO, GERMANÀ, NOVI, VENTUCCI, AZZOLLINI

Il Senato,

apprezzata la correzione che la Camera ha apportato al comma 3 dell'articolo 1 al fine di garantire l'effettiva applicazione del decreto-legge 19 settembre 1994 n. 626 e del decreto-legge 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazione ed integrazioni;

impegna il Governo

ad assicurare che il decreto ministeriale relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e alle procedure di controllo contenga una chiara distinzione tra le responsabilità del proprietario dell'immobile oggetto del recupero o della ristrutturazione e le responsabilità dell'operatore dell'intervento edilizio: nel senso che esclusivamente a questo ultimo possano combinarsi sanzioni per la mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

0/2793-B/6

FIGURELLI

Il Senato,

in sede di approvazione della Legge Finanziaria 1998 e conversione del decreto-legge n. 2792-B, premesso che:

molti specialisti ambulatoriali in virtù delle precedenti norme anche contrattuali hanno dovuto usufruire di trattamenti di quiescenza ed abbandonare la precedente attività di lavoro al fine di poter continuare a svolgere la professione specialistica ambulatoriale;

che i suddetti trattamenti di quiescenza risultano di modesto importo perchè calcolati al minimo dell'anzianità di servizio;

che la dismissione dell'attività specialistica, con la cessione coattiva di attività acquisite dopo anni di professione, comporterebbe un rilevante danno per i soggetti interessati considerando anche la brevità dei tempi previsti,

impegna il Governo:

differire la previsione di cui all'articolo 34 comma 1, in modo che per il personale medico interessato si consenta fino al 31 dicembre 2003;

il mantenimento dei rapporti già attivi, salva la possibilità per gli stessi di incrementare l'incarico di specialista ambulatoriale, allo scopo di consentire un possibile recupero dell'equilibrio delle capacità lavorative e professionali.

0/2793-B/7 MONTELEONE, MEDURI, CASTELLANI Carla, BONATESTA, COZZOLINO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

in relazione all'avvicinarsi dell'ennesima scadenza dell'ultimo provvedimento di proroga della esecuzione degli sfratti (31/1/98);

in considerazione delle migliaia di sfratti in attesa di esecuzione, in special modo nelle grandi aree metropolitane;

in considerazione dei piani di vendita degli immobili degli Enti Previdenziali che aumenteranno il già pesante stato di tensione abitativa;

in considerazione dell'importante patrimonio immobiliare abitativo privato ancora inutilizzato che, viceversa, potrebbe fornire un significativo contributo al problema della casa;

impegna il Governo

ad una urgente approvazione di un disegno di legge che articoli e regolamenti la complessità del mercato delle locazioni, tenendo in de-

bito conto lo stato della discussione presso le Commissioni parlamentari, le posizioni espresse dalle parti sociali interessate e, naturalmente, i precedenti ordini del giorno o.d.g. approvati in materia dall'Assemblea del Senato.

0/2793-B/8 DE LUCA Athos, BOCO BERTONI, BETTAMIO, UCCHIELLI, LORETO, NAVA, MACONI, BEVILACQUA, BORTOLOTTI, VERALDI, COSTA, PAROLA, D'ALLESANDRO PRISCO, BONATESTA, CAPALDI, DONISE, SALVATO, OCCHIPINTI, CORSI ZEFFIRELLI, FALOMI, ALBERTINI, PETTINATO, MANZI, DIANA, MUNDI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 11,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, che illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati: ne risulta a suo avviso un certo aggravamento del difetto già riscontrato nell'esame svolto in prima lettura da parte della Commissione, quanto alla ricorrenza di norme di eccessivo dettaglio, difformi dai principi di autonomia e flessibilità affermati recentemente e introdotti nell'ordinamento anche da apposite disposizioni normative. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole con l'osservazione di ordine generale appena indicata.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide le valutazioni del Presidente.

Il senatore MAGNALBO' richiama l'attenzione sull'articolo 18 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che rivela una serie di anomalie, sia nella previsione di un tributo erariale regionale, sia nella devoluzione del gettito agli stati di previsione degli assessorati regionali.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal PRESIDENTE.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0071^o)

Il presidente VILLONE propone di sospendere i lavori per una prosecuzione pomeridiana in caso di assegnazione dei disegni di legge di

bilancio e finanziaria, in sede consultiva. Propone inoltre di riprendere i lavori ordinari, dopo la pausa di fine anno, a partire da mercoledì 7 gennaio.

La Commissione consente.

La seduta sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 17.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i documenti finanziari anzidetti e pertanto toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

99^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la presidenza del consiglio dei ministri Parisi e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, e dell'articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551. Rinvio del seguito dell'esame)

(R139 b00, C05^a, 0005^o)

Il presidente COVIELLO comunica che gli ulteriori elementi informativi richiesti dal relatore non sono ancora pervenuti. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame, precisando che in ogni caso la Commissione sarà nuovamente convocata in tempo utile per l'espressione del parere entro il termine stabilito.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

155^a Seduta (1^a antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione

(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

- e della petizione n. 198 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il relatore BISCARDI dà preliminarmente conto della petizione n. 198, attinente ai disegni di legge in titolo, che riproduce i contenuti della piattaforma del Comitato insegnanti precari. La petizione, corredata da un altissimo numero di firme, chiede infatti nuove procedure per il reclutamento, l'abilitazione e l'idoneità del personale docente basate sul riconoscimento della professionalità acquisita; la valorizzazione degli insegnanti abilitati precari e a tempo indeterminato in esubero; l'istituzione di una apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno; una riduzione significativa del numero di allievi per classe e la soppressione

dell'accorpamento delle classi di concorso disposto ai sensi del decreto ministeriale n. 334 del 1994. Premesso che alcune delle richieste esulano dall'ambito dei disegni di legge in titolo, propone che l'esame della petizione sia loro abbinato.

Conviene la Commissione.

Prosegue quindi l'esame del testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 932, assunto quale testo base, e degli emendamenti ad esso riferiti.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 7.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 7.0.1, volto ad istituire una apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno, raccomandandone l'approvazione che avrebbe carattere di equità nei confronti di personale docente da tempo impegnato in un lavoro particolarmente difficile e delicato.

Il senatore MARRI illustra a sua volta l'emendamento 7.0.100, di identico tenore, lamentando che su di esso – a differenza che sul 7.0.1 – la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Poichè le due proposte emendative sono sostanzialmente identiche, non si comprende il motivo di tale disparità di trattamento.

Su tali emendamenti il RELATORE esprime parere contrario, pur riconoscendo il rilievo del problema rappresentato dall'assenza di una apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno. Stante il parere contrario della Commissione bilancio, ritiene tuttavia che la questione non possa essere risolta in questa sede, riservandosi comunque di presentare un ordine del giorno che recepisca i contenuti delle proposte emendative.

Anche il sottosegretario MASINI esprime parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.100 sono quindi accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del testo del relatore.

I presentatori rinunciano ad illustrarli.

Il RELATORE esprime su di essi parere contrario.

Anche il sottosegretario MASINI si esprime in senso contrario, ricordando in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 8.102, che

la materia è già regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 716 del 1994.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti all'articolo 8 sono quindi respinti. È invece accolto l'articolo 8 nel testo del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 8, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Previo parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, gli emendamenti 8.0.1 (identico all'8.0.100) e 8.0.101 sono quindi posti separatamente ai voti e respinti.

Con riferimento all'articolo 9, recante norme per assicurare la funzionalità dei nuovi provveditorati, il sottosegretario MASINI osserva che esso appare superfluo dal momento che i concorsi ivi disciplinati possono essere già banditi in base alla legge n. 662 del 1996. Ne propone pertanto una riformulazione (emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo), volta a chiarire che le assegnazioni effettuate provvisoriamente per la copertura dei posti con il trasferimento di personale da altri provveditorati avranno termine con l'espletamento dei nuovi concorsi, salvo riconoscere titoli di precedenza a coloro che abbiano già ricoperto l'incarico. Ciò, sempre nel rispetto dei diritti dei vincitori di concorso.

Prima di mettere in votazione l'emendamento, il presidente OSSICINI invita la rappresentante del Governo a chiarire se esso abbia implicazioni di spesa che ne imporrebbero la trasmissione alla Commissione bilancio per il parere.

Il sottosegretario MASINI assicura che l'emendamento non comporta spese.

L'emendamento 9.1, sul quale il RELATORE ha dichiarato di rimettersi al Governo, è quindi posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.0.100, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 9, che il senatore MARRI rinuncia ad illustrare.

Su tale emendamento esprimono parere contrario sia il RELATORE che il SOTTOSEGRETARIO.

Esso è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 10 del testo del relatore.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.9 e 10.8.

Il RELATORE illustra l'emendamento 10.200, volto a prorogare le graduatorie dei concorsi a preside degli istituti professionali, dal momento che esse - a differenza delle altre - non sono ancora esaurite e restano ancora posti da assegnare.

Egli illustra poi l'emendamento 10.12, relativo ai docenti cosiddetti «illicenziabili», la cui condizione indubbiamente anomala deve trovare una volta per tutte adeguata soluzione.

Il senatore MELE rinuncia ad illustrare i propri emendamenti, raccomandando tuttavia particolare attenzione per il personale degli IR-
RSAE e per la dirigenza amministrativa.

I presentatori dei restanti emendamenti rinunciano a loro volta all'illustrazione.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 10.10 (e sugli analoghi 10.11 e 10.1), dal momento che l'attribuzione della dirigenza ai presidi dovrà conseguire dai decreti legislativi applicativi dell'articolo 21 della legge n. 59 di quest'anno. Si tratta peraltro di un processo legato ad un parallelo fenomeno di concentrazione delle presidenze, nel cui ambito potrà essere risolta la questione dei presidi incaricati, eventualmente consentendo loro di accedere ai ruoli prescindendo dalla soglia valutativa per titoli.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, nonché dal relatore, la senatrice MANIERI dichiara di ritirare l'emendamento 10.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Anche il senatore MONTICONE ritira il proprio emendamento (10.11).

Il senatore MELE ritira a sua volta il proprio emendamento (10.10), nel presupposto che la questione sarà esaminata più approfonditamente in Assemblea.

Il RELATORE prosegue quindi nell'espressione del proprio parere sugli emendamenti all'articolo 10: quanto al 10.2 e al 10.7, ritiene che essi disciplinino una materia meglio regolata dall'emendamento 10.12 da lui stesso presentato; si rimette al Governo sugli emendamenti 10.3 e 10.100, di analogo tenore, manifestando un assenso di massima; invita al ritiro dell'emendamento 10.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 10.5 e 10.6, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva infine che gli emendamenti 10.201 e 10.202 (già accantonati in sede di articolo 4 congiuntamente al 10.203 a sua firma) sono superati quanto al primo periodo ed analoghi al 10.203 quanto al secondo periodo.

Il sottosegretario MASINI si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.200, che proroga una graduatoria relativa a capi di istituto,

ricordando tuttavia che la materia sarà più compiutamente disciplinata dai decreti legislativi attuativi dell'articolo 21 della legge Bassanini. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 10.12, nel quale auspica siano assorbiti gli emendamenti 10.2 e 10.7. Quanto agli emendamenti 10.3 e 10.100, entrambi relativi al personale degli IRSSAE, ritiene preferibile la formulazione del 10.100, cui suggerisce peraltro due modificazioni: in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione dell'emendamento, nonché di quello che inevitabilmente trascorrerà prima dell'approvazione definitiva del provvedimento, propone infatti di sostituire le parole «ancorchè cessati con l'anno scolastico 1996-1997» con le altre «ancorchè cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997» e di sostituire le parole «rinnovati per l'anno scolastico 1997-1998» con le altre «rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999». Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 10.5 e 10.6, facendo a sua volta riferimento al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Quanto infine agli emendamenti 10.203, 10.201 e 10.202, ritiene che essi non possano essere approvati nella loro attuale formulazione, dal momento che il provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1998 già contiene una norma di proroga delle graduatorie ivi previste. Al fine di mantenerne comunque la finalità, essi potrebbero essere modificati, ampliandone l'ambito di applicazione a tutte le graduatorie dei concorsi nei conservatori, in analogia a quanto già approvato all'articolo 1 con riferimento ad altro personale docente.

Prima di procedere alle votazioni, il senatore MELE ritira gli emendamenti 10.4, 10.3 (mantenendo il 10.100, al quale dichiara di apportare le modifiche suggerite dal Sottosegretario) e 10.5 (con l'impegno, anche in questo caso, di un approfondimento in Aula).

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira a sua volta l'emendamento 10.6.

Il senatore BISCARDI, accogliendo l'invito del Sottosegretario, modifica l'emendamento 10.203, presentandone un nuovo testo.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 10.200, 10.12 (con conseguente assorbimento del 10.2 e del 10.7), 10.100, come modificato, e 10.203 nuovo testo (con conseguente assorbimento del 10.201 e 10.202), nonché l'articolo 10 nel suo complesso, come emendato.

Per dichiarazione di voto finale interviene il senatore MARRI, il quale preannuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, ritenendo il provvedimento inadatto a corrispondere all'esigenza di evitare immissioni in ruolo prive degli adeguati controlli. Lamenta altresì che non sia stato tenuto nella giusta considerazione il contributo che l'opposizione intendeva fornire ad una migliore stesura del testo. Auspica infi-

ne che l'Assemblea possa migliorare il provvedimento rendendolo più consono agli scopi che si prefigge.

Il senatore MELE dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, esprimendo nel contempo sincero apprezzamento per l'intenso lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione tutta. Il provvedimento appresta infatti a suo giudizio soluzioni equilibrate ad una vasta congerie di problemi, tra i quali anzitutto quello dei precari. Esso ha peraltro registrato un progressivo consenso da parte delle forze politiche rappresentate in Commissione e in questo senso esprime rammarico per il voto contrario preannunciato dal senatore Marri per conto della sua parte politica.

Anche il senatore RESCAGLIO preannuncia voto favorevole, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, dando atto al relatore di aver compiuto un immenso sforzo per ricondurre ad unitarietà una materia così vasta. Pur con i limiti inevitabili stante la complessità dell'argomento, il provvedimento salvaguarda infatti la dignità degli insegnanti e corrisponde adeguatamente alle loro aspettative.

Il senatore OCCHIPINTI esprime infine il voto favorevole del Gruppo Misto, manifestando una moderata soddisfazione per il lavoro svolto, che pure lascia spazio ad alcune perplessità. Ritene comunque importante che la Commissione abbia portato a compimento il proprio lavoro, sempre suscettibile di miglioramenti in Assemblea, elaborando un testo su cui confrontarsi. È poi motivo di compiacimento che i concorsi siano stati individuati come regola generale per l'accesso alla professione docente, pur facendo giustizia delle attese degli insegnanti precari.

Dopo che il presidente OSSICINI ha a sua volta espresso un caloroso ringraziamento al relatore per l'impegno profuso ai fini della elaborazione del testo, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Biscardi di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 932, come modificato apportandovi ove necessario modifiche di coordinamento e formali, proponendo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 365, 950 e 1427, nonché della petizione n. 198.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta in attesa dell'assegnazione dei documenti di bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,15.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato testè assegnato alla Commissione in sede consultiva il disegno di legge n. 2793-B, collegato alla manovra di bilancio, già approvato dal Senato e modificato dalla Came-

ra dei deputati. Al fine di esprimere il parere in tempo utile, propone che la Commissione torni a riunirsi in seconda seduta antimeridiana alle ore 11.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

156^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole con osservazioni)

La relatrice PAGANO riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

Per quanto riguarda la materia dei beni culturali, segnala che all'articolo 1, comma 5, i comuni sono opportunamente autorizzati a fissare aliquote agevolate dell'ICI per quei proprietari che recuperino immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, mentre il comma 10 reca una norma interpretativa del primo condono edilizio (legge n. 47 del 1985) relativa ai poteri delle Sovrintendenze.

Passando alle disposizioni sul personale della scuola (divenute ora l'articolo 40), la relatrice osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non appaiono di grande rilievo, tranne che per quanto riguarda il parametro numerico per la determinazione degli organici degli insegnanti di sostegno.

In una breve interruzione la sottosegretaria MASINI fornisce taluni dati sugli organici in questione.

La RELATRICE riprende osservando che la Camera dei deputati ha inteso rendere esplicito il riferimento alle zone svantaggiate contenu-

to nel comma 1 del testo del Senato, il cui significato era peraltro ben chiaro a chi conosca da tempo la questione. L'integrazione alla fine del comma 1 sulla formazione superiore non universitaria, poi, configura il rapporto fra lo Stato e le Regioni in termini corrispondenti a quelli da tempo auspicati. Per tale parte del testo, quindi, il parere può essere senz'altro positivo.

In una interruzione il senatore BISCARDI rileva che, ancora una volta, emerge una sorta di spirito competitivo da parte della Camera dei deputati, che rimette in discussione i punti di mediazione raggiunti al Senato, ove indubbiamente vi è un clima di maggiore serenità e collaborazione: cita ad esempio il caso del rapporto numerico relativo agli insegnanti di sostegno. Ciò va imputato - a suo avviso - anche alla condotta del Governo in Parlamento.

La relatrice PAGANO riprende illustrando il contenuto dell'articolo 59, comma 9, nel quale la Camera dei deputati ha modificato tanto la norma generale sulla collocazione a riposo degli insegnanti, quanto la norma transitoria sullo scaglionamento dei docenti che avevano presentato le dimissioni entro il 15 marzo di quest'anno.

In materia di ricerca scientifica, poi, segnala le modifiche introdotte all'articolo 5 (già articolo 4): se è opportuno aver esteso anche alle imprese artigiane gli incentivi già previsti per le piccole e medie imprese che investano nella ricerca scientifica, ella peraltro non può concordare con la modifica del comma 2. Il testo del Senato, infatti, opportunamente distingueva l'ambito di applicazione territoriale delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), (esteso a tutto il territorio nazionale) da quello relativo alle agevolazioni di cui alla lettera *a*), limitato alle zone svantaggiate del Mezzogiorno perchè volto a rimediare ad una loro specifica carenza. Ora, invece, tutte le agevolazioni saranno applicate in maniera uniforme ovunque. Sottolinea poi l'importanza dell'articolo 6 introdotto dalla Camera dei deputati, recante agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche.

In materia universitaria, la relatrice illustra le integrazioni all'articolo 51, comma 1 (ove si fa riferimento alle esigenze dei nuovi atenei previsti dal piano di sviluppo 1994-96), comma 4 (ove si determina il tetto alle spese fisse degli atenei in termini più favorevoli a questi ultimi) e comma 6, con il quale si prevede la possibilità per gli atenei e gli enti pubblici di ricerca di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, in termini ampliati e più flessibili rispetto all'originaria stesura del Senato. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole, con l'unica osservazione già menzionata all'articolo 5, comma 2.

Dopo che il senatore ASCIUTTI ha annunciato la valutazione negativa del Gruppo di Forza Italia, il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per la nuova stesura sugli assegni di ricerca, ma

si dice perplesso per la norma sul tetto alle spese fisse delle università, che teme sia più svantaggiosa e fonte di complicazioni.

Il senatore BISCARDI si esprime criticamente sulla riscrittura del comma 6 relativo agli assegni di ricerca, osservando che, a suo avviso, l'allargamento delle categorie dei potenziali destinatari andrà a danno dei giovani studiosi, cui la norma era originariamente indirizzata.

Dopo che la relatrice PAGANO ha precisato al senatore Monticone che il nuovo tetto per le spese fisse degli atenei risulta superiore alle spese di fatto sostenute da tutti questi, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice di redigere un parere favorevole con l'osservazione indicata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0057^o)

Il PRESIDENTE avverte che i disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno presumibilmente assegnati domattina, sabato 20 dicembre; la Commissione bilancio ha comunicato che ne inizierà immediatamente l'esame e lo concluderà presumibilmente entro la stessa giornata. La 7^a Commissione, pertanto, potrebbe riunirsi utilmente per esaminare le parti di competenza dei due disegni di legge presumibilmente solo entro la mattinata dello stesso giorno e invita la Commissione a esprimersi al riguardo.

La Commissione delibera all'unanimità dei presenti di non riunirsi.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Art. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione della legge n. 970 del 1975, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dall'entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali».

7.0.1

LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dall'entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali».

7.0.100

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale insegnante elementare, insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedre e il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale da parte dei comuni e delle province».

8.2

BRIENZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale insegnante elementare, insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedre e il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale da parte dei comuni e delle province.».

8.100

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Al comma 2, sostituire le parole: «è trasferito nei ruoli del personale ATA statale» con le seguenti: «è trasferito, a domanda, nei ruoli del personale ATA statale».

8.101

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A detto personale viene riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici per la collocazione nelle graduatorie di singola istituzione scolastica e provinciale. Al personale di cui ai commi 2, 3 e 3-bis è garantita facoltà di opzione per l'ente di appartenenza da esercitare comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con garanzia di mantenimento nella dotazione organica di posto di qualifica e trattamento economico pari a quello ricoperto».

8.102

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli assistenti di biblioteca già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle istituzioni scolastiche dipendenti dagli enti locali sono trasferiti con analoghe funzioni presso gli istituti e le scuole statali di ogni ordine e grado prevedendo l'introduzione della figura di bibliotecario anche nelle predette istituzioni scolastiche, adeguando, laddove se ne rilevi l'opportunità o la necessità, l'inquadramento giuridico alle funzioni oggettivamente svolte».

8.103

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale insegnante elementare, insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo corrispettivo del personale statale».

8.1OCCHIPINTI, SCIVOLETTO, MANIERI, LO CURZIO, CENTARO,
MUNDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Gli insegnanti elementari già in servizio presso le *ex* IPAB e i patronati scolastici, trasferiti, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, a domanda da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, transitare nel ruolo degli insegnanti elementari statali conservando integralmente l'anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza. Si applicano a tal fine i commi 4 e 5.».

8.3

SCIVOLETTO, OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Insegnanti assunti dagli enti locali per le attività integrative)

1. Gli insegnanti assunti dagli enti locali per lo svolgimento di attività integrative, anche se in atto non prestano servizio nelle scuole, possono chiedere di transitare per le stesse qualifiche nei ruoli dello Stato».

8.0.1

BEVILACQUA, MARRI, RONCONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Insegnanti assunti dagli enti locali per le attività integrative)

1. Gli insegnanti assunti dagli enti locali per lo svolgimento di attività integrative, anche se in atto non prestano servizio nelle scuole, possono chiedere di transitare per le stesse qualifiche nei ruoli dello Stato».

8.0.100 SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Posti e cattedre a part-time)

1. A partire dall'anno scolastico 1998-1999 sono costituiti, in un organico di diritto, posti e cattedre a *part-time* nel numero stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa contrattazione collettiva decentrata».

8.0.101 BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione, cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997 – Serie Generale. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni».

9.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso alla qualifica di dirigente scolastico)

1. Alla qualifica di dirigente scolastico si accede mediante il superamento di un corso-concorso.

2. Al corso-concorso potranno partecipare i docenti con almeno cinque anni di servizio di ruolo e in possesso di attestati di meriti di servizio individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa contrattazione nazionale collettiva.

3. In prima applicazione è indetto un corso-concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente scolastico riservato ai docenti che abbiano esercitato le funzioni di incarico di presidenza, con nomina del provveditore agli studi, per almeno un anno scolastico con la qualifica di ottimo».

9.0.100

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Art. 10.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I docenti che abbiano svolto per almeno cinque anni l'incarico di presidenza degli istituti secondari con attribuzione della qualifica di "ottimo", possono accedere agli appositi corsi di formazione istituiti per l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto. Tali docenti, successivamente alla frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio al fine della immissione nei ruoli direttivi scolastici. L'accesso ai predetti corsi deve essere garantito prioritariamente ai docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza».

10.9

BERGONZI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I docenti che abbiano svolto per almeno cinque anni l'incarico di presidenza degli istituti secondari con attribuzione della qualifica di "ottimo", possono accedere agli appositi corsi di formazione istituiti per l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto. Tali docenti, successivamente alla frequenza del corso di formazione, sono immessi nei ruoli direttivi scolastici. L'accesso ai predetti corsi deve essere garantito prioritariamente ai docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza.

3-*bis*. I docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo».

10.10

MELE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I docenti che abbiano svolto per almeno tre anni l'incarico di presidenza degli istituti secondari con attribuzione della qualifica di "ottimo", e che saranno nominati per il prossimo anno scolastico 1997/98 possono accedere agli appositi corsi di formazione istituiti per l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto. Tali docenti, successivamente alla frequenza del corso di formazione, sono immessi nei ruoli direttivi scolastici. L'accesso ai predetti corsi deve essere garantito prioritariamente ai docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza.

3-*bis*. I docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo».

10.11

MONTICONE, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli insegnanti di ruolo che abbiano ricoperto per almeno 2 anni l'incarico di presidenza negli istituti secondari e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono immessi, sino a capienza dei posti disponibili, nei ruoli direttivi per il tipo di scuola in cui sono in servizio, previo superamento di un concorso riservato finalizzato all'accertamento delle capacità di direzione acquisite le cui modalità verranno stabilite con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione».

10.1

MANIERI, OCCHIPINTI, CENTARO, LO CURZIO, MELE,
MUNDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56-bis, 4^a serie speciale, del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999».

10.200

BISCARDI, *relatore*

Al comma 5, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

10.8

BRIGNONE, LORENZI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola media mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.

5-ter. I docenti di educazione fisica di cui al comma 5-bis hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426».

10.12

BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. I docenti di educazione fisica, inseriti nella graduatoria nazionale, istituita in applicazione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre

1988, n. 426, e i docenti di educazione fisica inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, qualora in possesso del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, sono nominati in ruolo, con precedenza sulle graduatorie dei concorsi per titoli, sulla totalità dei posti di educazione fisica vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

5-ter. I docenti della graduatoria nazionale precedono nell'ordine quelli delle graduatorie provinciali, i quali sono nominati prioritariamente sui posti vacanti delle province delle graduatorie di appartenenza e subordinatamente sui posti vacanti residui».

10.2

MELE, OCCHIPINTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I docenti di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi dell' articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, inclusi nelle graduatorie provinciali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, e dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 20 luglio 1984, sono immessi nei ruoli per l'insegnamento dell'educazione fisica, sulla base del posto occupato nelle predette graduatorie, su posti appositamente accantonati in organico in ogni anno scolastico».

10.7

LORETO, BATTAFARANO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1997-1998, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti».

10.3

MELE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorchè cessati con l'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1997-1998, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti».

10.100

MELE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora le nuove graduatorie per la nomina del personale a tempo indeterminato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, previste dallo specifico contratto nazionale del comparto scuola, non risultino compilate ed operanti entro la fine del mese di agosto 1997, le graduatorie del concorso per la selezione del medesimo personale, comprese quelle di cui all'articolo 636, indetto con i decreti interministeriali 22 marzo 1993 e 3 aprile 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, 4^a serie speciale dell'11 giugno 1993, conservano validità, ai fini delle necessarie nomine, anche per l'anno scolastico 1997-98».

10.4

MELE

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. I posti vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle carriere dirigenziali amministrative e di ragioneria dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica sono conferiti agli idonei dei concorsi di accesso alla dirigenza già espletati alla data stessa. Le disponibilità sono computate sugli organici determinati a qualifiche unificate ai sensi degli articoli 6, 15 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le nomine sono conferite con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. La collocazione nel ruolo di anzianità è disposta nell'ordine cronologico di approvazione delle singole graduatorie.

5-ter. I posti vacanti dopo le operazioni di nomina di cui al comma 5-bis e tutti quelli che si rendono comunque disponibili, per qualsiasi motivo, entro il 31 dicembre 1997, sono coperti mediante concorso per titoli di servizio professionale e di cultura integrato da colloquio, cui possono essere ammessi i dipendenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Sarà prevista una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5-quater. Le nomine di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono conferite esclusivamente nel limite delle vacanze dei posti di organico degli uffici periferici regionali e provinciali, cui gli interessati saranno assegnati e dal cui contingente non potranno essere trasferiti prima di cinque anni. Nei confronti degli stessi è fatto divieto di disporre comandi ai sensi delle disposizioni vigenti o inserimenti nei decreti costitutivi di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.

5-quinquies. I posti vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico dirigenziale ispettivo tecnico

del Ministero della pubblica istruzione sono conferiti agli idonei dei concorsi a posti di ispettore tecnico, già espletati alla predetta data di entrata in vigore.

5-sexies. Ai fini del comma *5-quinquies*, le disponibilità sono determinate, dopo le operazioni di passaggio da una ad altra sede degli ispettori già in servizio, entro i limiti delle singole dotazioni organiche fissate per le sedi periferiche ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gradi di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, per settori disciplinari.

5-septies. Le nomine sono conferite seguendo l'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie, che determina anche la collocazione nel ruolo di anzianità, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

5-octies. Gli ispettori tecnici nominati ai sensi della presente legge sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a cinque anni. Si applica il disposto di cui al secondo periodo del comma *5-quater*».

10.5

MELE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Nel rispetto della qualifica dirigenziale conferita ai capi di istituto, viene attribuita la qualifica di direttore amministrativo ai capi dei servizi di segreteria delle istituzioni scolastiche ed educative e sarà ridefinita la funzione e l'organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. Tempi, modalità, procedure, contenuti e specificità della direzione amministrativa e della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari saranno individuati con regolamento da adottare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

10.6

LOMBARDI SATRANI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«*5-bis.* La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1997-1998 e seguenti, fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli».

10.203 (già 4.101)

BISCARDI, *relatore*

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Le graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente».

10.203 (Nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1997-1998 e seguenti, fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli».

10.201 (già 4.105)

MELUZZI, LAURIA, MARRI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli ovvero fino ad esaurimento. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1997-1998 e seguenti, fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli ovvero fino ad esaurimento delle graduatorie stesse».

10.202 (già 4.108)

BRIENZA

INDUSTRIA (10ª)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

117ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: favorevole)

Il presidente CAPONI, facente funzioni di relatore, illustra le principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati su tematiche di competenza della Commissione. Si sofferma in particolare sull'articolo 4, comma 2, ove – a seguito di una decisione della Comunità europea – è prevista l'estensione fino al 1999 ai territori dell'Abruzzo del beneficio del credito di imposta per le nuove assunzioni previsto al comma 1; mentre alla lettera c) del medesimo comma 2 è inserita l'estensione di tali provvidenze anche ai comuni che partecipano ai nuclei industriali, di cui alla legge n. 219 del 1981. La Camera ha inoltre inserito i commi da 16 a 22, nel cui ambito sono previsti ulteriori sgravi contributivi per i giovani che avviano negli anni 1998 e 1999 nuove attività commerciali o artigiane, nonchè a favore delle aziende collocate nel Mezzogiorno.

Quanto all'articolo 7, la Camera dei deputati ha previsto l'estensione degli incentivi territoriali da esso disciplinati alla regione Abruzzo ed ha modificato le condizioni per il riconoscimento di tali benefici, subordinandoli alla partecipazione dell'impresa agli strumenti di programmazione negoziata. L'articolo 9 – introdotto dalla Camera dei deputati – è di particolare interesse per la Commissione, in quanto estende al settore turistico-alberghiero le agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui alla legge n. 488 del 1992. All'articolo 16, poi, è stato inserito il comma 35, che sottopone la concessione dei contributi alla rot-

tamazione dei ciclomotori e dei motoveicoli, previsti dalla «legge Bersani», alla condizione che le imprese costruttrici o importatrici che abbiano in corso progetti di ristrutturazione, adottino le misure che comportano conseguenze sui livelli occupazionali previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Camera dei deputati ha previsto, infine, lo stralcio dell'articolo 15 già approvato dal Senato, contenente la delega per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

Il presidente Caponi conclude esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario CARPI condivide il giudizio del Presidente, manifestando apprezzamento per la rapidità dell'*iter* che il Senato saprà assicurare al disegno di legge collegato alla finanziaria e all'intera manovra di bilancio.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZILIO, la Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE CONSULTIVA****(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole con osservazione)

Il relatore DI ORIO illustra gli articoli da 32 a 38 del provvedimento in titolo, dando conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Esprime particolare apprezzamento per l'introduzione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 32, che consente alle regioni di modulare i limiti di spesa previsti per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate, in quanto viene recepita una esigenza molto spesso rilevata dalle comunità locali. Appare altresì opportuna l'attribuzione nel comma 3 di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali per le attività di prevenzione. Anche i successivi commi 4, 5 e 6 introducono elementi migliorativi, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici, in particolare perchè aprono prospettive di partecipazione per il privato sociale senza fini di lucro, e più in generale perchè recepiscono numerosi suggerimenti dall'ottima relazione del presidente Carella approvata a conclusione dell'indagine conoscitiva svolta da questa Commissione. Il relatore ritiene quindi che le modifiche introdotte all'articolo 32 contribuiscono a raggiungere l'obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria.

L'articolo 33 contiene un importante riferimento riguardante i progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale che integra le disposizioni della legge finanziaria dello

scorso anno. La problematica sugli specialisti ambulatoriali convenzionati trova adeguata soluzione nell'articolo 34 che sembra costituire uno strumento valido per favorire l'inserimento dei giovani medici nel mondo del lavoro.

A fronte delle modifiche migliorative del testo pervenuto dalla Camera dei deputati il relatore Di Orio ritiene di dover esprimere invece alcuni motivi di perplessità sull'articolo 36 che, anche se può essere condiviso nel merito, appare fortemente censurabile sul piano del metodo, poichè, nell'introdurre un'articolata normativa sulla determinazione del prezzo dei farmaci e le spese per l'assistenza farmaceutica, sembra non tener conto dell'approfondito lavoro che sta svolgendo attualmente il comitato ristretto coordinato dalla senatrice Bernasconi per la riforma del settore farmaceutico, lavoro al quale sono stati apportati contributi notevoli da parte di tutte le forze politiche. Le perplessità, egli ribadisce, non riguardano tanto le scelte, in particolare sul tetto per la spesa farmaceutica e sulla nuova determinazione del prezzo medio europeo, ma il fatto che l'articolato non persegue l'obiettivo dell'organicità, proprio invece di quella riforma complessiva sui farmaci cui tende invece il comitato ristretto. Egli ritiene infatti che i provvedimenti collegati alla finanziaria non siano la sede più idonea per operare ampie riforme di carattere strutturale in settori tanto complessi e delicati. Al di là di questo rilievo sul metodo, i contenuti della normativa in esame sono senz'altro apprezzabili, soprattutto perchè la manovra economica di quest'anno, invertendo una tendenza costante delle scorse legislature, non aumenta la pressione fiscale, ma opera sulla razionalizzazione delle spese. Va poi ribadito che l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale costituisce il vero elemento specifico di novità dell'intervento in materia sanitaria. In conclusione, il relatore Di Orio propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2793-B.

Il presidente CARELLA ringrazia il relatore Di Orio per la esauriente esposizione, nonostante i tempi per l'esame siano stati estremamente esigui, ed apre quindi il dibattito.

Il senatore MONTELEONE sottolinea che la mancanza di un congruo lasso di tempo per approfondire l'articolato impedisce di prendere adeguata cognizione delle novità introdotte dalla Camera dei deputati e non consente quindi alle forze politiche, specialmente di opposizione, di portare contributi critici. Apprezza comunque il fatto che il senatore Di Orio, nella sua illustrazione, abbia posto in evidenza che l'introduzione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 36 appare fortemente censurabile sul piano della correttezza dei rapporti istituzionali. L'oratore esprime peraltro apprezzamento per la modifica contenuta nell'articolo 32 che recepisce le esigenze delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale situate nelle isole minori o nelle zone montane disagiate, aspetto questo che la sua parte politica non ha mai mancato di mettere in evidenza. Esprime invece un rilievo critico con riferimento all'articolo 34 sugli specialisti ambulatoriali: non si giustifica, a suo avviso, la condizione che essi, ai fini dell'inquadramento, non si trovino in trattamento

di quiescenza per pregressi rapporti e pertanto sul punto occorrerà intervenire con emendamenti o con un ordine del giorno in sede di esame da parte dell'Assemblea.

A nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Monteleone annuncia quindi il voto contrario sul provvedimento in esame, che avrebbe richiesto ben più attento e approfondito dibattito.

La senatrice Carla CASTELLANI, associandosi al voto contrario testè preannunciato dal senatore Monteleone, esprime una forte critica per un metodo di lavoro che non consente alle forze di opposizione di esprimersi compiutamente sulla manovra finanziaria e auspica che in futuro tale situazione non abbia a ripetersi.

Il presidente CARELLA si associa, in qualità di Presidente della Commissione, alla critica circa il metodo di lavoro che, imponendo tempi eccessivamente ristretti, impedirà al Senato di svolgere un approfondito dibattito e di partecipare appieno al processo legislativo rispetto ad un disposizione, quale l'articolo 36, che costituisce una vera e propria riforma della disciplina della determinazione del prezzo dei farmaci.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore DI ORIO, nel ribadire l'opportunità delle scelte operate nel provvedimento collegato alla finanziaria che reperisce le risorse senza gravare sui costi, condivide i rilievi da più parti emersi sulla esigua ristrettezza dei tempi per esaminare l'articolato ed auspica che il Ministro possa intervenire in Commissione per fornire chiarimenti.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI esprime, a titolo personale, l'avviso che le critiche relative alla ristrettezza dei tempi per l'esame da parte del Senato abbiano senz'altro fondamento, data la complessità della normativa in questione, anche se in passato tale evenienza si è verificata più di una volta. Tuttavia, la particolare situazione in cui si trova l'Italia in vista della introduzione dell'Euro consiglia di scongiurare il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio. Per quanto riguarda i rilievi che si sono affrontati sulla normativa contenuta nell'articolo 36, sembra fondata l'obiezione che tali disposizioni potrebbero sovrapporsi al lavoro che sta svolgendo la Commissione per il riordino del settore farmaceutico e ritenendo che anche il Ministro potrebbe convenire su tale rilievo, non è esclusa la possibilità di approfondire la tematica in una successiva occasione. Il sottosegretario Viserta Costantini fa presente che l'articolo 36 scaturisce da un serrato confronto con le parti sociali dal quale è emersa la necessità di delineare una normativa che consentisse già dal 1998 il rilancio della ricerca e del settore farmaceutico e pertanto tale articolo deve essere letto come base per un ulteriore confronto con il lavoro che attualmente sta svolgendo il comitato ristretto della Commissione.

Per quanto riguarda il merito delle scelte in materia di farmaceutica contenute nell'articolo 36, esse sembrano costituire la soluzione più idonea nell'immediato per far fronte ad annosi problemi a tutti noti, quali

la determinazione del prezzo medio europeo e l'esigenza di supportare adeguatamente l'organico del dipartimento dei farmaci per agevolare le procedure di autorizzazione.

Dopo che il relatore DI ORIO ha espresso apprezzamento per la replica del rappresentante del Governo, la Commissione conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge 2793-B collegato alla finanziaria, con il rilievo sull'articolo 36 emerso nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 11,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

50^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario con osservazioni.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Agostini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2793-B) *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1997

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.